

D.Lgs. 9-4-2008 n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Publicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(1) Publicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la *legge 3 agosto 2007, n. 123*, recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547*, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164*, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303*, recante norme generali per l'igiene del lavoro;

Visto il *decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277*, recante: attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

Visto il *decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626*, recante: attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Visto il *decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758*, recante: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

Visto il *decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493*, recante attuazione della *direttiva 92/58/CEE* concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

Visto il *decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494*, recante attuazione della *direttiva 92/57/CEE* concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

Visto il *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'*articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*;

Visto il *decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla *legge 14 febbraio 2003, n. 30*;

Vista la *direttiva 2004/40/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Visto il *decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187*, recante attuazione della *direttiva 2002/44/CE* sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;

Vista la *direttiva 2006/25/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);

Vista la *legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13* recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257*, recante attuazione della *direttiva 2004/40/CE* sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione, della solidarietà sociale, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Titolo IV

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Capo I

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 88. Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'*articolo 89*, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
- e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- f) ai lavori svolti in mare;
- g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
- g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X; ⁽²⁵⁹⁾
- g-ter) alle attività di cui al *decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272*, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all' *allegato X* ⁽²⁵⁸⁾.

2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013. ⁽²⁶⁰⁾

(258) Lettera aggiunta dall'*art. 57, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.*

(259) Lettera aggiunta dall'*art. 57, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106* e sostituita dall'*art. 32, comma 1, lett. g), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.* Successivamente la presente lettera è stata così sostituita dall'*art. 16, comma 1, L. 29 luglio 2015, n. 115.*

(260) Comma aggiunto dall'*art. 32, comma 1, lett. g-bis), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.*

Art. 89. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'*allegato X.*

b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;* ⁽²⁶¹⁾

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'*articolo 91;*

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'*articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;* ⁽²⁶²⁾

g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai

sensi dell'*articolo 17*, comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'*allegato XV*;

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione; ⁽²⁶³⁾

i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali; ⁽²⁶⁴⁾

l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. ⁽²⁶⁵⁾

(261) Lettera così sostituita dall'*art. 58, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(262) Lettera così modificata dall'*art. 58, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(263) Lettera così modificata dall'*art. 58, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(264) Lettera inserita dall'*art. 58, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(265) Lettera così modificata dall'*art. 58, comma 1, lett. e), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all' *articolo 15*, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. ⁽²⁶⁷⁾

1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. ⁽²⁶⁸⁾

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'*articolo 91*, comma 1, lettere a) e b). ⁽²⁶⁹⁾
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. ⁽²⁷⁰⁾
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 98*. ⁽²⁷¹⁾
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 98*, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. ⁽²⁷²⁾
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 98*, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: ⁽²⁷³⁾
 - a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'*allegato XVII*. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'*allegato XI*, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'*allegato XVII*; ⁽²⁷⁴⁾
 - b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'*allegato XI*, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*,

convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; ⁽²⁷⁵⁾

c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall' *articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). ⁽²⁷⁶⁾

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'*articolo 91, comma 1, lettera b)*, quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'*articolo 99*, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente. ⁽²⁷⁷⁾

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. ⁽²⁶⁶⁾

(266) Comma così sostituito dall'*art. 39, comma 1, lett. a)*, *L. 7 luglio 2009, n. 88*.

(267) Comma così sostituito dall'*art. 59, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(268) Comma inserito dall'*art. 59, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(269) Comma così modificato dall'*art. 59, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(270) Comma così modificato dall'*art. 59, comma 1, lett. d)*, *D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(271) Comma così modificato dall'*art. 59, comma 1, lett. e)*, *D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(272) Comma così modificato dall'*art. 59, comma 1, lett. f)*, *D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(273) Alinea così modificato dall'*art. 59, comma 1, lett. g)*, *D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(274) Lettera così modificata dall'*art. 59, comma 1, lett. h) e i)*, *D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(275) Lettera così modificata dall'*art. 59, comma 1, lett. l)*, *D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(276) Lettera così sostituita dall'*art. 59, comma 1, lett. m)*, *D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(277) Comma così modificato dall'*art. 59, comma 1, lett. n), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.*

Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'*articolo 100, comma 1*, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'*allegato XV*;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'*allegato XVI*, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'*allegato II* al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*; ⁽²⁷⁹⁾

b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all' *articolo 90, comma 1.* ^{(278) (281)}

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 104, comma 4-bis*. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute. ⁽²⁸⁰⁾

(278) Lettera aggiunta dall'*art. 39, comma 1, lett. b), L. 7 luglio 2009, n. 88.*

(279) Lettera così modificata dall'*art. 60, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.*

(280) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. b), L. 1° ottobre 2012, n. 177*; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' *art. 1, comma 3, della stessa L. 1° ottobre 2012, n. 177.*

(281) Vedi, anche, l'*art. 9, comma 1, D.P.C.M. 28 novembre 2011, n. 231.*

Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ⁽²⁸⁶⁾

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'*articolo 100*, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; ⁽²⁸²⁾

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'*articolo 100*, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'*articolo 100*, ove previsto, e il fascicolo di cui all'*articolo 91*, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; ⁽²⁸³⁾

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli *articoli 94, 95, 96 e 97*, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'*articolo 100*, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; ⁽²⁸⁴⁾

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'*articolo 90*, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'*articolo 91*, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b). ⁽²⁸⁵⁾

(282) Lettera così modificata dall'*art. 61, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(283) Lettera così modificata dall'*art. 61, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(284) Lettera così modificata dall'*art. 61, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(285) Comma così modificato dall'*art. 61, comma 2*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(286) Vedi, anche, l'*art. 9, comma 2*, D.P.C.M. 28 novembre 2011, n. 231.

Art. 93. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. ⁽²⁸⁷⁾
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli *articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).* ⁽²⁸⁸⁾

(287) Comma così modificato dall'*art. 62, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.*

(288) Comma così modificato dall'*art. 62, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.*

Art. 94. Obblighi dei lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Art. 95. Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'*articolo 15* e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; ⁽²⁸⁹⁾

- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

- g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; ⁽²⁹⁰⁾

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

(289) Lettera così modificata dall'*art. 63, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.*

(290) Lettera così modificata dall'*art. 63, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.*

Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
- b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'*articolo 89, comma 1, lettera h).*

1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all' *articolo 26.* ⁽²⁹¹⁾

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'*articolo 100* nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'*articolo 17, comma 1, lettera a), all' articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3 e 5, e all' articolo 29, comma 3.* ⁽²⁹²⁾

(291) Comma inserito dall'*art. 64, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.*

(292) Comma così sostituito dall'*art. 64, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.*

Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. ⁽²⁹³⁾

2. Gli obblighi derivanti dall'*articolo 26*, fatte salve le disposizioni di cui all'*articolo 96*, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'*allegato XVII*.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

- a) coordinare gli interventi di cui agli *articoli 95 e 96*;
- b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell' *allegato XV* siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. ⁽²⁹⁴⁾

3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. ⁽²⁹⁴⁾

(293) Comma così modificato dall'*art. 65, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(294) Comma aggiunto dall'*art. 65, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

Art. 98. *Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori*

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: ⁽²⁹⁵⁾

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al *decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; ⁽²⁹⁶⁾

b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto *decreto ministeriale in data 16 marzo 2007*, ovvero laurea conseguita

nelle classi: 8, 9, 10, 4, di cui al *decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; ⁽²⁹⁷⁾

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all' *allegato XIV*, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. ⁽²⁹⁸⁾

3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all' *allegato XIV*. L' *allegato XIV* è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all' *allegato XIV*, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall' *allegato I* dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2. ⁽³⁰⁰⁾

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all' *allegato XIV*, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all' *allegato XIV*. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26. ⁽²⁹⁹⁾

5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

(295) Alinea così modificato dall'*art. 66, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(296) Lettera così modificata dall'*art. 66, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(297) Lettera così modificata dall'*art. 66, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.*

(298) Comma così modificato dall'*art. 66, comma 2, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.*

(299) Comma così modificato dall'*art. 66, comma 3, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.*

(300) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 1, lett. o), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015.*

Art. 99. Notifica preliminare ⁽³⁰²⁾

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'*allegato XII*, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: ⁽³⁰¹⁾

- a) cantieri di cui all'*articolo 90, comma 3*;
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

(301) Alinea così modificato dall'*art. 26, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.*

(302) Vedi, anche, l'*art. 9, comma 3, D.P.C.M. 28 novembre 2011, n. 231.*

Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'*allegato XI*, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'*allegato XV*. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità

dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'*allegato XV*.⁽³⁰⁵⁾

2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.

3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.⁽³⁰³⁾

6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'*articolo 97*, commi 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni, si applica l'*articolo 118*, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.⁽³⁰⁴⁾

(303) Comma così modificato dall'*art. 67, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(304) Comma aggiunto dall'*art. 67, comma 2, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(305) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. c), L. 1° ottobre 2012, n. 177*; per l'efficacia di tale disposizione vedi l'*art. 1, comma 3, della stessa L. 1° ottobre 2012, n. 177*.

Art. 101. Obblighi di trasmissione

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Art. 102. *Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza*

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'*articolo 100* e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

Art. 103. *Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora* ⁽³⁰⁶⁾

[1. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'*articolo 6*, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.]

(306) Articolo abrogato dall'*art. 68, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

Art. 104. *Modalità attuative di particolari obblighi*

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'*articolo 102* costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'*articolo 35*, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'*articolo 41*, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

3. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 37*, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.

4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizza apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'*articolo 18*, comma 1, lettera b).

4-bis. È considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell'*articolo 91*, l'impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneità dell'impresa è verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali. ⁽³⁰⁷⁾ ⁽³⁰⁸⁾

(307) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. d)*, L. 1° ottobre 2012, n. 177; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' *art. 1, comma 3, della stessa L. 1° ottobre 2012, n. 177*.

(308) Vedi, anche, il *D.M. 11 maggio 2015, n. 82*.

Art. 104-bis *Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili* ⁽³⁰⁹⁾ ⁽³¹⁰⁾

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'*articolo 89*, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'*articolo 100*, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'*articolo 91*, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi. ⁽³¹¹⁾

(309) Articolo inserito dall' *art. 32, comma 1, lett. h)*, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(310) Vedi, anche, l' *art. 32, comma 2*, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(311) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 9 settembre 2014*.

Capo II

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Sezione I

Campo di applicazione

Art. 105. *Attività soggette*

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad ogni altra attività lavorativa.

Art. 106. *Attività escluse*

1. Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non si applicano: ⁽³¹²⁾

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
 - b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
 - c) ai lavori svolti in mare.
-

(312) Alinea così modificato dall'*art. 69, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.*

Art. 107. *Definizioni*

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

Sezione II

Disposizioni di carattere generale

Art. 108. *Viabilità nei cantieri*

1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell' *allegato XVIII*, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. ⁽³¹³⁾

(313) Comma così sostituito dall'*art. 70, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

Art. 109. Recinzione del cantiere

1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.

Art. 110. Luoghi di transito

1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.

(commento di giurisprudenza)

Art. 111. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota. ⁽³¹⁴⁾

(314) Comma così modificato dall'*art. 71, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

Art. 112. Idoneità delle opere provvisoria

1. Le opere provvisoria devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.

2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell'*allegato XIX*.

Art. 113. Scale

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:
 - a) dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
 - b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucchiolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.
4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:
 - a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
 - b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;

c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;

e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;

f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:

a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;

b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;

c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;

d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

10. E' ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all'*allegato XX*.

Art. 114. Protezione dei posti di lavoro

1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.

2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.

3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono

richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.

Art. 115. Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'*articolo 111*, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: ⁽³¹⁵⁾

- a) assorbitori di energia;
- b) connettori;
- c) dispositivo di ancoraggio;
- d) cordini;
- e) dispositivi retrattili;
- f) guide o linee vita flessibili;
- g) guide o linee vita rigide;
- h) imbracature.

[2. Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri. ⁽³¹⁶⁾]

3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie. ⁽³¹⁷⁾

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

(315) Alinea così modificato dall'*art. 72*, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(316) Comma abrogato dall'*art. 72*, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(317) Comma così modificato dall'*art. 72*, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Art. 116. Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:

- a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e l'altra con funzione di

dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. E' ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;

b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;

c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;

d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;

e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;

f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all'*articolo 111*, commi 1 e 2.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;

b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;

c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;

d) gli elementi di primo soccorso;

e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;

f) le procedure di salvataggio.

4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'*allegato XXI*.

Art. 117. Lavori in prossimità di parti attive

1. Ferme restando le disposizioni di cui all' *articolo 83*, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: ⁽³¹⁸⁾

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;

c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all' *allegato IX* o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. ⁽³¹⁹⁾

(318) Alinea così modificato dall'*art. 73, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.*

(319) Comma così modificato dall'*art. 73, comma 2, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.*

Sezione III

Scavi e fondazioni

(commento di giurisprudenza)

Art. 118. Splateamento e sbancamento

1. Nei lavori di splateamento o sbancamento se previsto l'accesso di lavoratori, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. ⁽³²⁰⁾

2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.

3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.

5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

(320) Comma così modificato dall'*art. 74, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.*

Art. 119. Pozzi, scavi e cunicoli

1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.
 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.
 3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporre idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.
 4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.
 5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.
 6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.
 7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.
- 7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4 dell' *Allegato XVIII*. ⁽³²¹⁾
-

(321) Comma aggiunto dall'*art. 75, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

Art. 120. *Deposito di materiali in prossimità degli scavi*

1. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
-

Art. 121. *Presenza di gas negli scavi*

1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi,

raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.

3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.

4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.

Sezione IV

Ponteggi in legname e altre opere provvisionali ⁽³²²⁾

Art. 122. *Ponteggi ed opere provvisionali*

1. Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'*allegato XVIII*. ⁽³²³⁾

(322) Rubrica così sostituita dall'*art. 76, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*. Precedentemente, la rubrica era la seguente: "Ponteggi e impalcature in legname".

(323) Comma così modificato dall'*art. 77, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

Art. 123. *Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali*

1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

Art. 124. Deposito di materiali sulle impalcature

1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
 2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.
-

Art. 125. Disposizione dei montanti

1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.
 2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.
 3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.
 4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiè a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato. ⁽³²⁴⁾
 5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità.
 6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.
-

(324) Comma così sostituito dall'*art. 78, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.*

(commento di giurisprudenza)

Art. 126. Parapetti

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

Art. 127. Ponti a sbalzo

1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.

Art. 128. Sottoponti

1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.

2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni. ⁽³²⁵⁾

(325) Comma così modificato dall'art. 79, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Art. 129. Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.

2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sottoponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.

3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.

Art. 130. Andatoie e passerelle

1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.
 2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.
-

Sezione V**Ponteggi fissi****Art. 131. Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego** ⁽³²⁶⁾

1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.
 2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente. ⁽³²⁶⁾
 3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74. ⁽³²⁶⁾
 4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interesse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.
 5. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.
 6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'*articolo 132*.
 7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si avvale anche dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione. ⁽³²⁶⁾
-

(326) Nel presente provvedimento le parole «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministero della salute» sono state sostituite dalle parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali», e le parole «Ministro del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministro della salute» sono state sostituite dalle parole «Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.*

Art. 132. Relazione tecnica

1. La relazione di cui all'*articolo 131* deve contenere:

- a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
 - b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
 - c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
 - d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
 - e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
 - f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
 - g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
-

Art. 133. Progetto

1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisorie, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:

- a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
- b) disegno esecutivo.

2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.

3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'*articolo 131* e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisorie di cui al comma 1.

Art. 134. Documentazione

1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell'*allegato XXII* del presente Titolo.
 2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.
-
-

Art. 135. Marchio del fabbricante

1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.
-
-

Art. 136. Montaggio e smontaggio

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.
3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.
4. Il datore di lavoro assicura che:
 - a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
 - b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
 - c) il ponteggio è stabile;
 - d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota; ⁽³²⁷⁾
 - e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;

f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V.

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;

b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;

c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;

e) le condizioni di carico ammissibile;

f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'*allegato XXI*.

(327) Lettera soppressa dall'*art. 80, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

Art. 137. Manutenzione e revisione

1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. ⁽³²⁸⁾

2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.

(328) Comma così modificato dall'*art. 81, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

Art. 138. Norme particolari

1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.
2. E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri. ⁽³²⁹⁾
3. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.
4. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:
 - a) alla disposizione di cui all'*articolo 125*, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato; ⁽³³⁰⁾
 - b) alla disposizione di cui all'*articolo 126*, comma 1, a condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
 - c) alla disposizione di cui all'*articolo 126*, comma 1, a condizione che l'altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;
 - [d) alla disposizione di cui all'*articolo 128*, comma 1, nel caso di ponteggi di cui all'*articolo 131*, commi 2 e 3, che prevedano specifici schemi-tipo senza sottoponte di sicurezza. ⁽³³¹⁾]

(329) Comma così modificato dall'*art. 82, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(330) Lettera così modificata dall'*art. 82, comma 2, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(331) Lettera soppressa dall'*art. 82, comma 2, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

Sezione VI

Ponteggi movibili

Art. 139. Ponti su cavalletti

1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcato dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2 dell'*Allegato XVIII*. ⁽³³²⁾

(332) Comma così modificato dall'*art. 83, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

Art. 140. Ponti su ruote a torre

1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti

durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.

2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota. ⁽³³³⁾

4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all'*allegato XXIII*.

5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.

(333) Comma così sostituito dall'*art. 84, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

Sezione VII

Costruzioni edilizie

Art. 141. *Strutture speciali*

1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell'opera sia completamente assicurata.

Art. 142. *Costruzioni di archi, volte e simili*

1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.

2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità.

3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 143. *Posa delle armature e delle centine*

1. Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui all'articolo precedente, è fatto obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo a possibili degradazioni per presenza d'acqua.

Art. 144. *Resistenza delle armature*

1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua.

2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito.

Art. 145. *Disarmo delle armature*

1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'*articolo 142* deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.

2. E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.

3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

Art. 146. *Difesa delle aperture*

1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere

coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.

3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.

Art. 147. Scale in muratura

1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.

2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.

3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.

Art. 148. Lavori speciali

1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. ⁽³³⁴⁾

2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.

(334) Comma così sostituito dall'*art. 85, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.*

Art. 149. Paratoie e cassoni

1. Paratoie e cassoni devono essere:

- a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;
 - b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.
2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
 3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.
-
-

Sezione VIII

Demolizioni

Art. 150. *Rafforzamento delle strutture*

1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.
 2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
-
-

Art. 151. *Ordine delle demolizioni*

1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
 2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
-
-

Art. 152. *Misure di sicurezza*

1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.
2. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.

3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.

Art. 153. *Convogliamento del materiale di demolizione*

1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.
 2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
 3. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
 4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
 5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.
-
-

Art. 154. *Sbarramento della zona di demolizione*

1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.
 2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.
-
-

Art. 155. *Demolizione per rovesciamento*

1. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.
2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti.
3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del

muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.

4. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.

5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.

Art. 156. Verifiche

1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Commissione consultiva permanente, può stabilire l'obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l'organo tecnico incaricato. ⁽³³⁵⁾

(335) Nel presente provvedimento le parole «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministero della salute» sono state sostituite dalle parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali», e le parole «Ministro del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministro della salute» sono state sostituite dalle parole «Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.*

Capo III

Sanzioni

Art. 157. Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori ⁽³³⁶⁾

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 ⁽³³⁷⁾ a 7.862,44 ⁽³³⁷⁾ euro per la violazione dell' *articolo 90*, commi 3, 4 e 5;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.228,50 ⁽³³⁷⁾ a 5.896,84 ⁽³³⁷⁾ euro per la violazione degli *articoli 90*, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 ⁽³³⁷⁾ a 2.211,31 ⁽³³⁷⁾ euro per la violazione degli *articoli 90*, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.

(336) Articolo così sostituito dall'*art. 86, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.*

(337) Il presente importo è stato rivalutato, a decorrere dal 1° luglio 2013 e per le sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data,

ai sensi dell' *art. 306, comma 4-bis del presente provvedimento*, come sostituito dall' *art. 9, comma 2, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*. Tale rivalutazione è stata effettuata, senza applicazione di alcun arrotondamento, tenendo conto di quanto stabilito dalla *Nota 2 luglio 2013, n. 37/0012059* e dalla *Circ. 29 agosto 2013, n. 35/2013*.

Successivamente, il presente importo è stato rivalutato, a decorrere dal 1° luglio 2018, dal *Decreto 6 giugno 2018, n. 12*. Tale ultima rivalutazione è stata effettuata, senza applicazione di alcun arrotondamento, tenendo conto di quanto stabilito dalla *Circ. 22 giugno 2018, n. 314*.

Infine, il presente importo è stato così aumentato ai sensi di quanto disposto dall' *art. 1, comma 445, lett. d), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Per l'eventuale ulteriore maggiorazione della sanzione, vedi l' *art. 1, comma 445, lett. e), della medesima legge n. 145/2018*.

Art. 158. Sanzioni per i coordinatori ⁽³³⁸⁾

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 ⁽³³⁹⁾ a 7.862,44 ⁽³³⁹⁾ euro per la violazione dell' *articolo 91, comma 1*.

2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 ⁽³³⁹⁾ a 7.862,44 ⁽³³⁹⁾ euro per la violazione dell' *articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2*;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.228,50 ⁽³³⁹⁾ a 5.896,84 ⁽³³⁹⁾ euro per la violazione dell' *articolo 92, comma 1, lettera d)*.

(338) Articolo così sostituito dall'*art. 87, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(339) Il presente importo è stato rivalutato, a decorrere dal 1° luglio 2013 e per le sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data, ai sensi dell' *art. 306, comma 4-bis del presente provvedimento*, come sostituito dall' *art. 9, comma 2, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*. Tale rivalutazione è stata effettuata, senza applicazione di alcun arrotondamento, tenendo conto di quanto stabilito dalla *Nota 2 luglio 2013, n. 37/0012059* e dalla *Circ. 29 agosto 2013, n. 35/2013*.

Successivamente, il presente importo è stato rivalutato, a decorrere dal 1° luglio 2018, dal *Decreto 6 giugno 2018, n. 12*. Tale ultima rivalutazione è stata effettuata, senza applicazione di alcun arrotondamento, tenendo conto di quanto stabilito dalla *Circ. 22 giugno 2018, n. 314*.

Infine, il presente importo è stato così aumentato ai sensi di quanto disposto dall' *art. 1, comma 445, lett. d), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Per l'eventuale ulteriore maggiorazione della sanzione, vedi l' *art. 1, comma 445, lett. e), della medesima legge n. 145/2018*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti ⁽³⁴⁰⁾

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 ⁽³⁴¹⁾ a 7.862,44 ⁽³⁴¹⁾ euro per la violazione dell' *articolo 96*, comma 1, lettera g); si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.457,02 ⁽³⁴¹⁾ a 9.828,05 ⁽³⁴¹⁾ euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all' *allegato XI*; si applica la pena dell'ammenda da 2.457,02 ⁽³⁴¹⁾ a 4.914,03 ⁽³⁴¹⁾ euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all' *allegato XV*.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 ⁽³⁴¹⁾ a 7.862,44 ⁽³⁴¹⁾ euro per la violazione degli *articoli 97*, comma 1, *100*, comma 3, *111*, commi 1, lettera a), e 6, *114*, comma 1, *117*, *118*, *121*, *122*, *126*, *128*, comma 1, *145*, commi 1 e 2 e *148*;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.228,50 ⁽³⁴¹⁾ a 5.896,84 ⁽³⁴¹⁾ euro per la violazione degli *articoli 108*, *112*, *119*, *123*, *125*, commi 1, 2 e 3, *127*, *129*, comma 1, *136*, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, *140*, comma 3, *147*, comma 1, *151*, comma 1, *152*, commi 1 e 2 e *154*;

c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 614,25 ⁽³⁴¹⁾ a 2.457,02 ⁽³⁴¹⁾ euro per la violazione degli *articoli 96*, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), e *97*, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 ⁽³⁴¹⁾ a 2.211,31 ⁽³⁴¹⁾ euro per la violazione degli *articoli 100*, comma 4, e *101*, commi 2 e 3.

3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all' *allegato XIII*, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri", punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

(340) Articolo così sostituito dall'*art. 88, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(341) Il presente importo è stato rivalutato, a decorrere dal 1° luglio 2013 e per le sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data, ai sensi dell' *art. 306, comma 4-bis del presente provvedimento*, come sostituito dall' *art. 9, comma 2, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*. Tale rivalutazione è stata effettuata, senza applicazione di alcun arrotondamento, tenendo conto di quanto stabilito dalla *Nota 2 luglio 2013, n. 37/0012059* e dalla *Circ. 29 agosto 2013, n. 35/2013*.

Successivamente, il presente importo è stato rivalutato, a decorrere dal 1° luglio 2018, dal *Decreto 6 giugno 2018, n. 12*. Tale ultima rivalutazione è stata effettuata, senza applicazione di alcun arrotondamento, tenendo conto di quanto stabilito dalla *Circ. 22 giugno 2018, n. 314*.

Infine, il presente importo è stato così aumentato ai sensi di quanto disposto dall' *art. 1, comma 445, lett. d), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Per l'eventuale ulteriore maggiorazione della sanzione, vedi l' *art. 1, comma 445, lett. e), della medesima legge n. 145/2018*.

Art. 160. Sanzioni per i lavoratori autonomi ⁽³⁴²⁾

1. I lavoratori autonomi sono puniti:

a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 491,40 ⁽³⁴³⁾ a 1.965,61 ⁽³⁴³⁾ euro per la violazione dell' *articolo 100, comma 3*;

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 368,56 ⁽³⁴³⁾ a 982,81 ⁽³⁴³⁾ euro per la violazione dell' *articolo 94*;

c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 ⁽³⁴³⁾ a 737,10 ⁽³⁴³⁾ euro per la violazione degli *articoli 124, 138, commi 3 e 4 e 152, comma 2*.

(342) Articolo così sostituito dall'*art. 89, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(343) Il presente importo è stato rivalutato, a decorrere dal 1° luglio 2013 e per le sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data, ai sensi dell' *art. 306, comma 4-bis del presente provvedimento*, come sostituito dall' *art. 9, comma 2, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*. Tale rivalutazione è stata effettuata, senza applicazione di alcun arrotondamento, tenendo conto di quanto stabilito dalla *Nota 2 luglio 2013, n. 37/0012059* e dalla *Circ. 29 agosto 2013, n. 35/2013*.

Successivamente, il presente importo è stato rivalutato, a decorrere dal 1° luglio 2018, dal *Decreto 6 giugno 2018, n. 12*. Tale ultima rivalutazione è stata effettuata, senza applicazione di alcun arrotondamento, tenendo conto di quanto stabilito dalla *Circ. 22 giugno 2018, n. 314*.

Infine, il presente importo è stato così aumentato ai sensi di quanto disposto dall' *art. 1, comma 445, lett. d), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Per l'eventuale ulteriore maggiorazione della sanzione, vedi l' *art. 1, comma 445, lett. e), della medesima legge n. 145/2018*.

D.P.R. 6-6-2001 n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽²⁾,

(commento di giurisprudenza)

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.

(2) Vedi, anche, *l'Accordo 12 giugno 2014, n. 67/CU*.

(3) Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel *D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378* e nel *D.P.R. 6 giugno 2001, n. 379*. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere «L» ed «R».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli *articoli 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Visto *l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340*;

Visto il punto 2 dell'allegato n. 3 della *legge 8 marzo 1999, n. 50*;

Visto *l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 105 e n. 112-quinquies*;

Visto *l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191*;

Vista la *legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, nn. 12, 14, 46, 47, 48, 51 e 52*;

Visti gli *articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni*;

Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di edilizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia;

Vista la *legge 17 agosto 1942, n. 1150*, e successive modificazioni;

Vista la *legge 28 gennaio 1977, n. 10*, e successive modificazioni;

Vista la *legge 28 febbraio 1985, n. 47*, e successive modificazioni;

Visto il *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*;

Visto il *decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 marzo 1982, n. 94*;

Visto l'*articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 1993, n. 493*, e successive modificazioni;

Visto il *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*;

Visto il *regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*, e successive modificazioni;

Vista la *legge 5 novembre 1971, n. 1086*, e successive modificazioni;

Vista la *legge 2 febbraio 1974, n. 64*, e successive modificazioni;

Vista la *legge 9 gennaio 1989, n. 13*, e successive modificazioni;

Visto l'*articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, e successive modificazioni;

Vista la *legge 5 marzo 1990, n. 46*, e successive modificazioni;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001;

Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'*art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 29 marzo 2001;

ACQUISITO il parere della competente Commissione della Camera dei deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per i lavori pubblici e per i beni e le attività culturali;

E M A N A

il seguente decreto:

(commento di giurisprudenza)

Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso; ⁽¹⁰⁾

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; ⁽¹¹⁾

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente; ⁽⁸⁾

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore; ⁽⁹⁾

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'*articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*.

(8) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301* e, successivamente, dall'*art. 30, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi il comma 6 dell'*art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013*.

(9) Lettera così modificata dall'*art. 41, comma 4, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*, dall'*art. 10-ter, comma 1, D.L. 28 marzo 2014, n. 47*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 maggio 2014, n. 80* e, successivamente, dall'*art. 52, comma 2, L. 28 dicembre 2015, n. 221*. Peraltro, la *Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno-24 luglio 2015, n. 189* (Gazz. Uff. 29 luglio 2015, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato *art. 41, comma 4, D.L. n. 69/2013*.

(10) Lettera così modificata dall'*art. 17, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(11) Lettera così modificata dall'*art. 65-bis, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

Art. 3-bis *Interventi di conservazione* ⁽¹²⁾

1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può

favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.

(12) Articolo inserito dall' *art. 17, comma 1, lett. b), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

Titolo II

Titoli abilitativi

Capo I

Disposizioni generali

(commento di giurisprudenza)

Art. 6 (L) *Attività edilizia libera (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94)* ⁽³³⁾

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: ⁽⁴³⁾

a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); ⁽⁴²⁾

a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw; ⁽⁴⁴⁾

b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; ⁽⁴⁵⁾

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e,

comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale; ⁽⁴⁶⁾ ⁽⁵²⁾

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; ⁽⁴⁶⁾

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al *decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444*; ⁽⁴⁶⁾

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici ⁽⁴⁶⁾.

[2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio; ⁽³⁹⁾ ⁽⁵⁰⁾

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; ⁽⁵⁰⁾

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; ⁽⁵⁰⁾

d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; ⁽³⁴⁾ ⁽⁵⁰⁾

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; ⁽⁵⁰⁾

e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa ⁽³⁶⁾ ⁽⁴⁷⁾ ⁽⁵⁰⁾.

]

[3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. ⁽³⁷⁾]

[4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. ⁽³⁸⁾ ⁽⁴⁷⁾]

5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-*quinquies*, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. ⁽⁴⁹⁾ ⁽⁵¹⁾

6. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire; ⁽⁴⁸⁾

b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli ⁽⁴⁰⁾.

[7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione. ⁽⁴¹⁾ ⁽⁴⁷⁾]

[8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni. ⁽³⁵⁾]

(33) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73; vedi, anche, l'art. 1, comma 2 della suddetta L. 73/2010 .

(34) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 3, D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, a decorrere dal 29 marzo 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 1, del medesimo D.Lgs. 28/2011.

(35) Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lett. f), D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

(36) Lettera aggiunta dall'art. 13-bis, comma 1, lett. a), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e, successivamente, così modificata dall'art. 17, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(37) Comma abrogato dall'art. 13-bis, comma 1, lett. b), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

(38) Comma sostituito dall'art. 13-bis, comma 1, lett. c), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e modificato dall'art. 30, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi il comma 6 dell'art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

- (39) Lettera così modificata dall' *art. 17, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.
- (40) Lettera così sostituita dall' *art. 17, comma 1, lett. c), n. 4), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*, che ha sostituito le originarie lettere b) e c) con l'attuale lettera b).
- (41) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. c), n. 5), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.
- (42) Lettera così modificata dall' *art. 17, comma 1, lett. c), n. 01), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164* e, successivamente, dall' *art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.
- (43) Alinea così modificato dall' *art. 54, comma 1, lett. c), L. 28 dicembre 2015, n. 221*.
- (44) Lettera inserita dall' *art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.
- (45) Lettera così modificata dall' *art. 3, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.
- (46) Lettera aggiunta dall' *art. 3, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.
- (47) Comma abrogato dall' *art. 3, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.
- (48) Lettera così modificata dall' *art. 3, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.
- (49) Comma sostituito dall' *art. 17, comma 1, lett. c), n. 3), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164* e, successivamente, abrogato dall' *art. 3, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 172, L. 4 agosto 2017, n. 124*.
- (50) Vedi, anche, l' *Accordo 18 dicembre 2014, n. 157/CU*.
- (51) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 173, L. 4 agosto 2017, n. 124*.
- (52) Vedi, anche, l' *art. 8-bis, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 dicembre 2016, n. 229*, aggiunto dall' *art. 2-bis, comma 6, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*.

Art. 6-bis *Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata* ⁽⁵³⁾

1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da

parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

4. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;

b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.

5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

(53) Articolo inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

Codice Civile

c.c. art. 1130. Attribuzioni dell'amministratore .

(commento di giurisprudenza)

1130. Attribuzioni dell'amministratore ⁽¹⁾.

L'amministratore, oltre a quanto previsto *dall'articolo 1129* e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui *all'articolo 1130-bis* e curare l'osservanza del regolamento di condominio [*c.c. 1135, 1138*];

2) disciplinare l'uso delle cose comuni [*c.c. 1117*] e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini [*c.c. 1123; disp. att. c.c. 63*];

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;

5) eseguire gli adempimenti fiscali;

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili ⁽²⁾;

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;

8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;

9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;

10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni [c.c. 1130-bis].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, con la decorrenza prevista dall'art. 32, comma 1, della medesima legge n. 220/2012.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «L'amministratore deve:

1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.

Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.».

(2) Numero così modificato dall'art. 1, comma 9, lett. c), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili».

Marche

L.R. 22-4-2014 n. 7

Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza.

Pubblicata nel B.U. Marche 8 maggio 2014, n. 44.

L.R. 22 aprile 2014, n. 7 ⁽¹⁾.

Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 8 maggio 2014, n. 44.

IL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 *Oggetto e finalità* ⁽²⁾.

1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi stabiliti dalla legislazione statale e in particolare dal *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81* (Attuazione dell'*articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123*, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), questa legge, nell'ambito delle materie di competenza regionale di cui all'*articolo 117 della Costituzione*, detta disposizioni sulle misure di prevenzione e protezione da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi, pubblici e privati, riferiti a nuove costruzioni o a edifici esistenti, al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall'alto e garantire, nei successivi interventi impiantistici o di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza."

(2) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, L.R. 31 luglio 2018, n. 30*, a decorrere dal 3 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «1. Finalità. La

presente legge nel rispetto dei principi contenuti nel *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81* (Attuazione dell'*articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123*, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), detta norme di prevenzione e di protezione da adottare nell'ambito della progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi interventi impiantistici o di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.».

Art. 2 *Ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento, anche parziale del manto di copertura per la cui esecuzione sia necessario l'accesso in copertura, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 6 ⁽³⁾;
- c) restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia previsti dall'*articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia "Testo A") che interessano le coperture mediante interventi strutturali;
- d) installazione di nuovi impianti tecnici, telematici e fotovoltaici, qualora essi riguardino le coperture;
- e) [interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai sensi dell'*articolo 36 del D.P.R. 380/2001* o come varianti in corso d'opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura, escluse le varianti di assestamento previste dall'*articolo 22, comma 2, del D.P.R. 380/2001*] ⁽⁴⁾.

1-bis. Sono esclusi:

- a) gli interventi che interessano le coperture, sia pubbliche che private, con tetto a falda inclinata o piana, che presentano un'altezza alla linea di gronda inferiore o uguale a 3 metri rispetto al suolo naturale o artificiale sottostante o che comunque possono essere svolti senza l'accesso in copertura;
- b) le opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell'*articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001* che non prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo l'esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1;
- c) interventi su coperture piane o a falda inclinata già dotate di dispositivi di protezione collettiva con idonee caratteristiche nel rispetto della normativa vigente a difesa dei bordi nonché delle eventuali aree non calpestabili;
- d) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a novanta giorni ⁽⁵⁾.

1-ter. Le opere e i manufatti costituenti componenti essenziali del sistema di protezione contro le cadute dall'alto realizzati nella misura strettamente necessaria a garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza non sono considerati nelle verifiche di conformità urbanistico-edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile o l'altezza massima delle costruzioni ⁽⁵⁾.

(3) Lettera così sostituita dall' *art. 2, comma 1, L.R. 31 luglio 2018, n. 30*, a decorrere dal 3 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «b) manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento del manto di copertura per una superficie comunque non inferiore al 50 per cento ovvero, nell'ipotesi di coperture superiori a 200 metri quadri in pianta, comunque non inferiore a 100 metri quadri;».

(4) Lettera abrogata dall' *art. 2, comma 2, L.R. 31 luglio 2018, n. 30*, a decorrere dal 3 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1, della medesima legge*).

(5) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 3, L.R. 31 luglio 2018, n. 30*, a decorrere dal 3 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1, della medesima legge*).

Art. 3 *Definizione di copertura.*

1. Ai sensi della presente legge, per copertura si intende una delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura.

Art. 4 *Misure di prevenzione e di protezione.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, fermo restando quanto previsto dal *D.Lgs. 81/2008*, i progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 2:

a) prevedono, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'*articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*), l'applicazione di misure di prevenzione e protezione dirette ad evitare i rischi di caduta dall'alto, quali in particolare sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota sulla copertura, il transito e l'accesso in condizioni di sicurezza;

b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e ogni altra informazione necessaria ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall'alto, secondo quanto previsto dall'atto di cui all'articolo 6.

2. L'elaborato tecnico della copertura integra il fascicolo, di cui all'*articolo 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008*, quando ne è prevista la redazione; altrimenti costituisce documento autonomo.

3. L'elaborato tecnico della copertura è aggiornato nell'ipotesi di interventi che determinano modifiche strutturali dell'edificio ovvero che rendano necessarie modifiche riguardanti le misure di prevenzione e protezione contro le cadute dall'alto; è messo a disposizione di coloro che, successivamente alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, svolgono attività in quota sulla copertura

medesima e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o avente titolo.

3-bis. L'elaborato tecnico della copertura non è soggetto alle procedure previste dal *D.P.R. n. 380/2001* per le costruzioni in zona sismica ⁽⁶⁾.

(6) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 1, L.R. 31 luglio 2018, n. 30*, a decorrere dal 3 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1, della medesima legge*).

Art. 5 *Improcedibilità dell'istanza del titolo abilitativo edilizio.*

1. L'assenza o l'incompletezza dell'elaborato tecnico previsto all'articolo 4, comma 1, lettera b), determina l'inefficacia della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) presentata ovvero l'improcedibilità dell'istanza diretta ad ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio ⁽⁷⁾.

(7) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, L.R. 31 luglio 2018, n. 30*, a decorrere dal 3 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1, della medesima legge*).

Art. 5-bis *Formazione e informazione* ⁽⁸⁾.

1. La Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle disposizioni vigenti e nel rispetto del *D.Lgs. n. 81/2008*, promuove, anche con la sottoscrizione di specifici accordi con altri soggetti competenti in materia, la realizzazione di attività formative da parte dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) rivolte ai lavoratori, nonché ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l'adozione delle misure di sicurezza.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua gli standard formativi per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 nonché le modalità per la raccolta e la comunicazione alla Giunta stessa dei dati relativi agli infortuni per caduta dall'alto nel settore delle costruzioni e delle attività che comportano accesso alle coperture rilevati dai competenti servizi dell'ASUR.

3. La Regione, anche previ specifici accordi con i soggetti competenti in materia, promuove iniziative volte ad accrescere la cultura della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare mediante campagne di informazione e comunicazione realizzate dall'ASUR.

(8) Articolo aggiunto dall' *art. 5, comma 1, L.R. 31 luglio 2018, n. 30*, a decorrere dal 3 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1, della medesima legge*).

Art. 5-ter Sanzioni ⁽⁹⁾.

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale vigente, in caso di mancata redazione dell'elaborato tecnico della copertura nell'attività edilizia libera si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 1.200,00.

2. Le sanzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la sanzione di cui al comma 1, sono irrogate, con le modalità di cui alla *legge regionale 10 agosto 1998, n. 33* (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), dall'ASUR, che introita i relativi proventi e li utilizza anche per finanziare l'attività formativa e informativa di cui all'articolo 5-bis.

(9) Articolo aggiunto dall' *art. 5, comma 1, L.R. 31 luglio 2018, n. 30*, a decorrere dal 3 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1, della medesima legge*).

Art. 5-quater Clausola valutativa ⁽¹⁰⁾.

1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa con cadenza annuale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:

a) la distribuzione per provincia del numero dei controlli sui cantieri effettuati dall'ASUR, del loro esito e delle sanzioni erogate;

b) l'andamento delle denunce di infortunio per caduta dall'alto nel settore delle costruzioni e delle attività che comportano accesso alle coperture, distinto per provincia e per modalità di accadimento;

c) le attività formative realizzate dall'ASUR, distinte per provincia e per tipologia di soggetti coinvolti con particolare riferimento ai lavoratori ed ai progettisti;

d) le attività formative realizzate dagli ordini professionali, comunicate alla Regione sulla base degli accordi indicati all'articolo 5-bis;

e) le campagne informative realizzate;

f) il numero delle notifiche preliminari dei cantieri effettuate ai sensi dell'*articolo 99 del decreto legislativo n. 81/2008*;

g) i punti di forza e le criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

(10) Articolo aggiunto dall' *art. 5, comma 1, L.R. 31 luglio 2018, n. 30*, a decorrere dal 3 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1, della medesima legge*).

Art. 6 Disposizioni di attuazione.

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la competente commissione assembleare, detta le disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge e in particolare individua le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di prevenzione e protezione indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a), e specifica la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), nonché le modalità di presentazione della medesima ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾.

(11) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, L.R. 31 luglio 2018, n. 30*, a decorrere dal 3 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1, della medesima legge*).

(12) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il *Reg. reg. 13 novembre 2018, n. 7*.

Art. 7 *Norme transitorie e finali.*

1. La Giunta regionale adotta l'atto di cui all'articolo 6 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge si applica agli interventi edilizi i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del *D.Lgs. 81/2008*.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'allegata proposta di regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)", e il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposti dalla PF Produzione legislativa;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della PF Tutela del territorio di Macerata e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

di approvare il regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)", così come riportato nell'allegato A, parte integrante del presente atto.

Il Segretario della Giunta regionale
(Deborah Giraldi)

Il Presidente della Giunta regionale
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La PF Produzione legislativa ha predisposto, d'intesa con il Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, l'allegata proposta di regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza).

Come previsto dall'articolo 6 della l.r. 7/2014, modificato dalla legge regionale 31 luglio 2018, n. 30 (Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 "Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza"), il regolamento detta le disposizioni necessarie all'attuazione della legge regionale e in particolare individua le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di prevenzione e protezione e specifica la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge medesima, nonché le modalità di presentazione della stessa.

A seguito delle modifiche alla l.r. 7/2014 apportate dalla legge regionale 31 luglio 2018, n. 30, il regolamento non si limita a disciplinare l'elaborato tecnico previsto dall'articolo 4, ma detta anche altre disposizioni necessarie all'attuazione della legge stessa.

Lo schema di regolamento, nella riunione del 6 settembre 2018, è stato sottoposto alla consultazione delle categorie professionali interessate e di altri portatori di interesse. Alla riunione sono stati invitati: la Direzione regionale Marche dell'Inail, gli ordini degli ingegneri e degli architetti (federazioni regionali e ordini provinciali), i collegi dei geometri e geometri laureati, i collegi dei periti industriali, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'ASL, Dipartimento di prevenzione, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche, l'ARPAM, Confindustria Marche, Confartigianato Imprese Marche, ANCE, OBR Marche, Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, CNA, l'Ispettorato territoriale del lavoro. La comunicazione è stata inviata anche all'ANCI Marche.

L'articolo 1 enuncia l'oggetto del regolamento ovvero individuare le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di prevenzione e protezione, specificare la documentazione che costituisce l'elaborato tecnico e fissarne le modalità di presentazione.

L'articolo 2 contiene le definizioni.

L'articolo 3 disciplina la documentazione da presentare che consiste nell'elaborato tecnico della copertura, specificandone il contenuto e demandando la predisposizione della relativa modulistica a un decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

L'articolo 4 contiene le disposizioni per la realizzazione dei sistemi di protezione, precisando, in particolare, che nella realizzazione degli stessi si applicano le norme tecniche di riferimento europee e statali e stabilendo che nella scelta delle misure più appropriate di protezione dalla caduta dall'alto va data priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 descrivono i sistemi di accesso alle coperture dei fabbricati, i sistemi di protezione per il transito, di protezione dei bordi e di protezione individuale e ne disciplinano le caratteristiche e i requisiti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


Infine, l'articolo 9 prevede l'obbligo di informazione, formazione e addestramento per tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, addetti alle operazioni di installazione e di utilizzo dei sistemi di prevenzione e protezione dai rischi.

Sulla bozza di regolamento si è tenuta, in data 13 settembre 2018, la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale. Il verbale della conferenza è trasmesso unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20.

Sul testo si sono espressi il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) in data 28 settembre 2018 con parere favorevole n. 49/2018 e la Commissione consiliare competente in data 29 ottobre 2018 con il parere n. 122 anch'esso favorevole ma condizionato a specifiche modifiche agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 che sono state tutte integralmente recepite.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

P. Il Dirigente della PF
Produzione Legislativa
(Antonella Nobili)





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF TUTELA DEL TERRITORIO DI MACERATA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione.


Il Dirigente della PF
(Vincenzo Marzialetti)



PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, propone l'adozione alla Giunta regionale della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente del Servizio
(Nardo Goffi)



La presente deliberazione si compone di n. 15 pagine, di cui n. 10 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)



7



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)".

Art. 1
(Oggetto)

1. Questo regolamento detta le disposizioni necessarie all'attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza), nei casi previsti all'articolo 2 della legge regionale medesima e in particolare:

- a) individua le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di prevenzione e protezione indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 7/2014;
- b) specifica la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 7/2014, nonché le modalità di presentazione della medesima.

2. Le disposizioni di cui alla l.r. 7/2014 e di questo regolamento non sostituiscono gli obblighi disposti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), a carico delle imprese affidatarie ed esecutrici nonché dei lavoratori autonomi, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera d), del medesimo decreto, relativi all'adozione delle idonee misure preventive e protettive nello svolgimento di lavori sulle coperture dei fabbricati.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini di questo regolamento si intende per:

a) accesso permanente alla copertura: il punto di accesso alla copertura, comprensivo del percorso interno o esterno al fabbricato, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuale materiale e utensili di lavoro;

b) transito sulla copertura: il percorso sicuro sulla copertura individuato in sede di progettazione;

c) elaborato tecnico della copertura: il documento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 7/2014;

d) sistema permanente di protezione collettiva dalla caduta dall'alto: il complesso delle opere fisse di sicurezza di protezione dalla caduta dall'alto, quali parapetti e passerelle permanenti;

e) sistema provvisorio di protezione collettiva dalla caduta dall'alto: il complesso delle opere provvisorie di sicurezza di protezione dalla caduta dall'alto, quali parapetti e passerelle provvisorie;

f) sistema permanente di protezione individuale contro la caduta dall'alto: l'insieme di elementi fissati permanentemente sulla copertura atti ad assicurare una persona che indossa un'imbracatura del corpo e il collegamento al sistema stesso, in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza la caduta dall'alto secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento;

g) sistema provvisorio di protezione individuale contro la caduta dall'alto: l'insieme di elementi fissati provvisoriamente sulla copertura atti ad assicurare una persona che indossa un'imbracatura del corpo e il collegamento al sistema stesso, in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza la caduta dall'alto secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento;

h) sistema di arresto della caduta: l'insieme di opere atte a impedire al lavoratore, che indossa un dispositivo di protezione individuale, l'impatto su un piano stabile sottostante la copertura conforme alle norme tecniche di riferimento;

i) sistema di trattenuta della caduta: l'insieme di opere atte a impedire al lavoratore, che indossa un dispositivo di protezione individuale, di raggiungere le zone dove esiste il rischio di caduta dall'alto.

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 3

(Documentazione da presentare)

1. L'elaborato tecnico della copertura di cui all'articolo 4 della l.r. 7/2014, redatto in fase di progettazione da un professionista abilitato, contiene i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica illustrativa di cui al comma 2 di questo articolo;
- b) elaborati grafici della copertura di cui al comma 3 di questo articolo;
- c) relazione di calcolo strutturale dei sistemi permanenti di accesso e di protezione collettiva o della sola protezione collettiva di cui al comma 4 di questo articolo;
- d) relazione di calcolo strutturale dei fissaggi degli elementi del sistema permanente di protezione individuale dalla caduta dall'alto a parti strutturali della copertura di cui al comma 4 di questo articolo;
- e) dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento del sistema permanente di protezione individuale dalla caduta dall'alto o dei sistemi di ancoraggio di cui al comma 5 di questo articolo;
- f) dichiarazione di corretta installazione del sistema permanente di protezione individuale dalla caduta dall'alto di cui al comma 6 di questo articolo;
- g) manuale d'uso, manutenzione e programma di manutenzione del sistema di protezione permanente collettiva o individuale dalla caduta dall'alto.

2. La relazione tecnica illustrativa di cui al comma 1, lettera a), descrive le soluzioni progettuali adottate per la protezione contro la caduta dall'alto delle coperture, in particolare evidenziando in modo puntuale il rispetto delle misure preventive e protettive in conformità alle norme vigenti e considerando i seguenti aspetti:

- a) accesso sicuro alla copertura;
- b) transito sicuro sulla copertura;
- c) protezione dei bordi e delle superfici fragili per sfondamento della copertura.

3. Gli elaborati grafici della copertura di cui al comma 1, lettera b), redatti in scala adeguata, indicano l'ubicazione e specificano le caratteristiche degli accessi e degli elementi protettivi per il transito e l'esecuzione dei lavori di copertura. Nel caso di installazione di un sistema di protezione permanente individuale contro la caduta dall'alto, gli elaborati grafici riportano in scala opportuna la configurazione geometrica e i dettagli del sistema, conformemente alle norme tecniche di riferimento.

4. Le relazioni di calcolo di cui al comma 1, lettere c) e d), sono redatte da un professionista abilitato competente per materia e sono comprensive della verifica statica o della dichiarazione di idoneità statica della struttura di supporto, conformemente alle norme tecniche di riferimento.

5. La dichiarazione di conformità alla normativa tecnica vigente del sistema di protezione permanente individuale dalla caduta dall'alto e dei sistemi di ancoraggio, di cui al comma 1, lettera e), è acquisita presso il produttore.

6. La dichiarazione di corretta installazione del sistema di protezione permanente individuale dalla caduta dall'alto, di cui al comma 1, lettera f), è redatta dall'installatore nel rispetto



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del fabbricante, del progetto della configurazione del sistema di ancoraggio e del progetto strutturale dei fissaggi alla struttura.

7. La redazione dell'elaborato tecnico della copertura costituisce attestazione di conformità del progetto alle disposizioni di cui alla l.r. 7/2014.

8. L'elaborato tecnico della copertura è conservato in cantiere per tutta la durata dei lavori di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. 7/2014 ed è messo a disposizione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 13 del d.lgs. 81/2008 degli organi di vigilanza, nonché di tutti i soggetti, quali utilizzatori, imprese esecutrici, lavoratori autonomi, che accedono alla copertura a qualsiasi titolo.

9. L'elaborato tecnico della copertura è aggiornato in occasione di interventi di manutenzione straordinaria sugli elementi che costituiscono il sistema di accesso e protezione contro le cadute dall'alto.

10. L'elaborato tecnico della copertura è redatto anche nei casi di varianti che prevedono i lavori di cui all'articolo 2, comma, 1 della l.r. 7/2014 non contemplati nel progetto iniziale.

11. La modulistica per la compilazione e la presentazione della documentazione progettuale per la prevenzione delle cadute e la realizzazione delle opere in sicurezza è predisposta con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questo regolamento.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 4

(Realizzazione dei sistemi di protezione)

1. Nella realizzazione dei sistemi di protezione si applicano le norme tecniche di riferimento europee e statali.

2. Le scelte progettuali devono essere orientate, quando possibile, alla realizzazione di coperture intrinsecamente sicure, senza dover ricorrere per l'accesso e il transito di persone su di esse alla predisposizione di particolari mezzi o misure di sicurezza provvisorie di protezione dalla caduta dall'alto e dal rischio di scivolamento.

3. Nella scelta delle misure più appropriate di protezione dalla caduta dall'alto va data priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale, in base a quanto stabilito dal d.lgs. 81/2008.

4. Nel caso in cui non siano adottabili misure permanenti di protezione dalla caduta dall'alto, in particolare in presenza di dichiarati vincoli costruttivi derivanti da norme urbanistico-edilizie o di tutela del patrimonio storico e paesaggistico o di impedimenti tecnici che non consentono l'adozione di misure fisse di prevenzione e protezione, l'elaborato tecnico della copertura specifica le ragioni ostative all'adozione di tali misure e individua sistemi adeguati di protezione. In tal caso, devono essere progettate le misure provvisorie di protezione dalla caduta dall'alto, sostitutive di quelle permanenti, quali ad esempio parapetti provvisori da fissare all'occorrenza ad ancoraggi presenti permanentemente sulla copertura.

5. I sistemi di protezione permanente collettiva o individuale contro le cadute dall'alto devono essere sottoposti a regolare manutenzione periodica, secondo le norme di buona tecnica, del manuale d'uso e manutenzione e del programma di manutenzione, al fine di garantirne l'efficienza e l'efficacia per tutta la durata del sistema di protezione.

y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 5

(Sistemi di accesso alle coperture dei fabbricati)

1. L'accesso alla copertura, lo spostamento e lo svolgimento di attività che esponano la persona al rischio di caduta richiedono la predisposizione all'interno o all'esterno dell'edificio, quando realizzabili, di opere fisse quali:

- a) aperture di accesso;
- b) percorsi verticali;
- c) percorsi orizzontali.

2. I sistemi di accesso di cui al comma 1 devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento europee e statali.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 6

(Sistemi di protezione per il transito)

1. Il transito sulle coperture, a partire dal punto di accesso, deve avvenire in condizioni di sicurezza.
2. Le passerelle, i camminamenti e le andatoie per il transito di persone e materiali sulle parti non portanti della copertura (ad es. coperture fragili, lucernari, cupolini, ecc.) e per passaggi sul vuoto, nonché le reti permanenti predisposte al di sotto delle parti non portanti della copertura stessa (ad es. lucernari, cupolini, ecc.) devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento.
3. Sono ammessi piani di camminamento e scalini posapiede realizzati e installati conformemente alle norme tecniche di riferimento.
4. Qualora non sia possibile predisporre, in tutto o in parte, le misure di protezione collettiva di cui ai commi 2 e 3, è necessario predisporre strutture quali, ad esempio, elementi di appoggio delle passerelle, che consentono all'occorrenza la facile applicazione di apprestamenti di sicurezza provvisori.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 7

(Sistemi di protezione dei bordi)

1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il lavoro sulla copertura devono essere previsti:

- a) elementi permanenti di protezione;
- b) elementi che favoriscono la posa in opera e l'utilizzo di elementi provvisori.

2. I parapetti permanenti di protezione dei bordi prospicienti il vuoto delle coperture e sul perimetro delle parti non portanti della copertura (ad es. lucernari, cupolini, ecc.) devono resistere ai carichi orizzontali di esercizio secondo quanto stabilito dalle norme tecniche per le costruzioni in funzione della destinazione d'uso dell'opera e avere caratteristiche geometriche e dei materiali conformi alle norme tecniche di riferimento.

3. Qualora non sia possibile predisporre, in tutto o in parte, misure di protezione collettiva (ad es. parapetti, ecc.), è necessario predisporre strutture, quali elementi di aggancio dei parapetti, che consentono all'occorrenza la facile applicazione di apprestamenti di sicurezza provvisori.

1



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 8

(Sistemi di protezione individuale)

1. Nei casi in cui non è ottenibile in tutto o in parte la dovuta protezione contro la caduta dall'alto mediante misure di protezione collettiva, si devono adottare misure permanenti di protezione individuale. In tal caso il professionista abilitato che redige l'elaborato tecnico della copertura deve indicare nella relazione tecnica i motivi che impediscono l'adozione di misure di protezione collettiva in luogo di quelle individuali.

2. Nella progettazione dei sistemi permanenti di protezione individuale dalla caduta dall'alto, si devono preferire, nei limiti del possibile, le soluzioni di sistemi di trattenuta della caduta in luogo di quelli con arresto della caduta.

3. Nella configurazione del sistema di protezione individuale contro la caduta dall'alto i dispositivi devono:

- a) avere una dislocazione che consente di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso fino al punto più lontano;
- b) essere chiaramente identificabili per forma o colore o con altro mezzo analogo;
- c) essere utilizzabili in modo da consentire l'ancoraggio senza rischio di caduta;
- d) possedere i requisiti previsti dalle norme tecniche di riferimento;
- e) garantire nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità;
- f) essere oggetto di periodiche verifiche e manutenzioni a cura del proprietario dell'immobile secondo le indicazioni del costruttore. Degli interventi eseguiti deve essere data apposita attestazione nel programma di manutenzione.

4. In caso di adozione di sistemi di protezione individuale dalla caduta dall'alto, in prossimità delle aperture di accesso alla copertura e in un punto ben visibile devono essere apposti cartelli su un supporto che consenta di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di visibilità e leggibilità e riportanti almeno le seguenti indicazioni:

- a) obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, identificazione e posizione dei dispositivi fissi ai quali ancorarsi e modalità di ancoraggio;
- b) numero massimo dei lavoratori collegabili ai dispositivi d'ancoraggio;
- c) necessità o divieto di utilizzare assorbitori di energia;
- d) dispositivi di protezione individuale che devono essere utilizzati (dispositivi anticaduta compatibili con il sistema di ancoraggio, calzature con suola in gomma antiscivolo, elmetto di protezione, ecc.);
- e) raccomandazioni del costruttore del sistema anticaduta (ad es. eventuali scadenze, manutenzioni e loro periodicità, ecc.).

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 9

(Informazione, formazione e addestramento)

1. I lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008 e i lavoratori autonomi di cui all'articolo 89, comma 1, lettera d), del d.lgs. 81/2008 addetti alle operazioni di installazione e di utilizzo dei sistemi di prevenzione e protezione dai rischi di cadute dall'alto sulle coperture devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati riguardo alla loro installazione e al loro utilizzo, nonché all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria.

Y

Emilia-Romagna

L.R. 2-3-2009 n. 2

Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile.
Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 2 marzo 2009, n. 33.

L.R. 2 marzo 2009, n. 2 ⁽¹⁾.

Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 2 marzo 2009, n. 33.

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

Capo I

Principi e norme generali

Art. 1

Principi.

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, promuove livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata.
2. La Regione esercita le proprie competenze ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.

Art. 2

Definizioni.

1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni di cui *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81* (Attuazione dell'*articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123*, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché le definizioni che seguono:

a) "lavoratore": oltre ai soggetti individuati dalle disposizioni statali vigenti in materia sono equiparati le persone fisiche che a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, svolgono un'attività nell'ambito del cantiere;

b) "lavori particolarmente complessi": le lavorazioni inerenti ad opere e impianti di particolare complessità esecutiva, ovvero ad elevata componente tecnologica, nonché le lavorazioni che si svolgono mediante l'organizzazione di più cantieri logisticamente connessi o interferenti;

c) "lavori particolarmente pericolosi": le lavorazioni individuate dalla Giunta regionale, in particolare sulla base delle informazioni desunte dai dati statistici comunicati dalla struttura con funzioni di osservatorio di cui all'articolo 5, nonché le lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come definite dall'Allegato XI del *decreto legislativo n. 81 del 2008*.

Capo II

Disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute e del lavoro nei cantieri edili pubblici e privati

Art. 3

Promozione della sicurezza nei cantieri.

1. La Regione promuove la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto dell'irregolarità delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della legalità e della qualità del lavoro, favorendo la piena e più efficace applicazione, anche in sede locale, dei relativi strumenti normativi ed attuativi.

2. A tal fine la Regione promuove:

a) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori che operano nel cantiere, comprensive dei percorsi volti a garantire gli standard formativi individuati dalla Giunta regionale per l'apprendistato in edilizia;

b) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori e ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l'adozione delle misure di sicurezza, relativamente a lavori particolarmente complessi o pericolosi;

c) la realizzazione di attività formative per il personale preposto alla vigilanza sui cantieri;

d) la sottoscrizione di accordi con ordini e collegi professionali, organismi paritetici di settore ed altri enti competenti, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle disposizioni vigenti;

e) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e sulla tutela della salute nei cantieri per giovani e adulti non occupati che frequentano percorsi di formazione professionale finalizzati all'inserimento lavorativo in edilizia;

f) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e sulla tutela della salute rivolti agli imprenditori e ai lavoratori autonomi che operano nel cantiere, nonché ai soggetti che intendono intraprendere tali attività.

3. La Regione promuove, altresì, la sottoscrizione di accordi con gli enti competenti nelle materie di cui alla presente legge e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore, finalizzati:

a) all'informazione, assistenza e consulenza ai lavoratori e alle imprese;

b) al perseguimento della legalità e regolarità del lavoro;

c) al miglioramento dei livelli di tutela definiti dalle disposizioni vigenti;

d) alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese;

e) all'adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'*articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008*;

f) a definire forme di incentivazione, anche economica, a favore dei lavoratori correlate all'adozione di misure di sicurezza e tutela della salute ulteriori rispetto a quelle previste dalle disposizioni vigenti.

4. Ai sensi del comma 3 la Regione promuove, in particolare, la sottoscrizione di accordi preordinati alla definizione di un sistema di prescrizioni rivolte alle imprese ed ai soggetti che a qualunque titolo operano nei cantieri. Tali accordi vincolano gli aderenti al rispetto di quanto in essi disposto e possono essere riconosciuti dalla Regione, che a tal fine si esprime sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008*, a condizione che prevedano:

a) prescrizioni volte a definire buone prassi, norme di buona tecnica ovvero codici di condotta, da adottare nello svolgimento delle attività in cantiere;

b) la definizione delle modalità organizzative e procedurali di individuazione e di aggiornamento delle prescrizioni di cui alla lettera a);

c) la definizione delle modalità di adesione volontaria, piena e incondizionata, alle prescrizioni di cui alla lettera a) da parte dei soggetti esecutori che, a qualunque titolo, svolgono la propria attività nell'ambito del cantiere;

d) l'individuazione di idonee e specifiche modalità di controllo sull'effettiva adozione delle prescrizioni di cui alla lettera a) da parte delle imprese che hanno sottoscritto tali accordi.

5. Nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente pericolosi, gli accordi di cui al comma 4 possono essere definiti direttamente tra i committenti, le imprese esecutrici e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore.

6. La Regione approva gli indirizzi per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni nel comparto delle costruzioni, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008*, in

coerenza con gli accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro.

7. La Regione promuove, anche attraverso la rete degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, l'informazione e la divulgazione ai cittadini, alle imprese, ai professionisti del settore e alle relative associazioni, ordini e collegi, delle informazioni relative agli strumenti di incentivazione di cui al Capo III e agli atti di attuazione della presente legge.

Art. 4

Razionalizzazione dell'attività amministrativa.

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle competenze del Comitato regionale di coordinamento di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008*, promuove la sottoscrizione di accordi con gli enti pubblici competenti in materia, finalizzati a razionalizzare e semplificare l'attività amministrativa, nonché a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attività di vigilanza e di controllo dei cantieri. A tal fine la Regione valorizza gli strumenti di collaborazione istituzionale di cui al Capo IV della *legge regionale 24 maggio 2004, n. 11* (Sviluppo regionale della società dell'informazione).

2. In particolare, gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati:

a) a semplificare, mediante sistemi informatici di acquisizione e di trasmissione dei dati, le procedure di rilascio o di ricevimento dei documenti, tra i quali quelli riguardanti la notifica preliminare e il titolo abilitativi edilizio, con cui i soggetti interessati possono adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti e, ove queste lo richiedano, possono attestare l'adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei lavoratori e alla corresponsione delle retribuzioni;

b) a semplificare ed uniformare gli adempimenti documentali necessari ai fini dell'attività di vigilanza e controllo dei cantieri e delle imprese;

c) a semplificare l'attività di monitoraggio e vigilanza, mediante sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, volti al riconoscimento dell'identità, dell'accesso e della permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori autorizzati;

d) ad incentivare le attività della polizia amministrativa locale di prevenzione e controllo in edilizia favorendone lo svolgimento secondo criteri di omogeneità, nonché ad incentivare le attività di supporto agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro, ai sensi della *legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24* (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

Art. 5

Attività di monitoraggio e segnalazione.

1. La Regione svolge funzioni di osservatorio per la sicurezza e tutela del lavoro nei cantieri, anche mediante integrazione con le attività dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e con le attività del Servizio Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008*.
 2. Le funzioni di osservatorio per la sicurezza e tutela del lavoro sono finalizzate a supportare l'attività di promozione, prevenzione e controllo della sicurezza e regolarità del lavoro degli enti competenti, nonché l'attività del Comitato regionale di coordinamento di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008*.
 3. Presso la struttura che esercita le funzioni di osservatorio è istituito un sistema informativo di monitoraggio e raccolta delle informazioni rilevanti ai fini del comma 4. Concorrono all'integrazione del sistema informativo le Aziende unità sanitarie locali, gli Enti locali e, previo accordo, la Direzione regionale del lavoro, la Direzione regionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la Direzione regionale dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), i Dipartimenti territoriali dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL), gli organismi paritetici di settore e gli altri enti competenti in materia.
 4. La Regione mediante l'esercizio delle funzioni di osservatorio:
 - a) concorre, con gli enti competenti, al monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, delle norme di buona tecnica, dei codici di condotta e delle buone prassi;
 - b) segnala alle autorità e agli enti competenti possibili fenomeni di inosservanza o violazione delle disposizioni vigenti in materia;
 - c) cura l'elaborazione dei dati, raccolti dal sistema informativo, al fine della programmazione e qualificazione dell'attività di vigilanza e di promozione della sicurezza;
 - d) individua, ai sensi dell'articolo 2, l'elenco dei lavori particolarmente pericolosi;
 - e) rileva, sulla base delle informazioni raccolte, i fabbisogni formativi dei lavoratori;
 - f) svolge le analisi dei costi della sicurezza e del lavoro, anche al fine di valutarne l'incidenza sui prezzi di esecuzione dei lavori;
 - g) raccoglie le informazioni relative ai titoli abilitativi all'attività edilizia rilasciati dagli Enti locali e alle notifiche preliminari comunicate alle Aziende unità sanitarie locali e alle Direzioni provinciali del lavoro ai sensi dell'*articolo 99 del decreto legislativo n. 81 del 2008*;
 - h) raccoglie le informazioni relative agli incentivi e ai contributi di cui agli articoli 7, 8 e 9.
-

Art. 6
Requisiti tecnici ⁽²⁾.

1. L'Assemblea legislativa regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento tecnico, ai sensi dell'*articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20* (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), concernenti i requisiti tecnici cogenti di cui all'*articolo 33, comma 2, lettera a) della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31* (Disciplina generale dell'edilizia). Tali requisiti tecnici cogenti, obbligatori su tutto il territorio regionale, sono finalizzati a soddisfare le esigenze previste dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, nell'esecuzione di successivi interventi di manutenzione nel manufatto esistente, qualora comportino l'esecuzione di lavori particolarmente pericolosi. Tali atti di indirizzo e coordinamento tecnico sono sottoposti a revisione periodica.

2. La Giunta regionale propone all'Assemblea legislativa regionale gli atti di indirizzo e coordinamento tecnico di cui al comma 1, sentite le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore, gli enti ed organismi competenti in materia, nonché gli ordini, i collegi professionali e le organizzazioni di categoria interessati.

3. I requisiti di cui al comma 1 sono formulati in termini prestazionali e sono definiti avendo riguardo alle tipologie d'intervento, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza al fine di ridurre al minimo l'impatto sulle costruzioni.

4. La Giunta regionale adotta linee guida e soluzioni conformi mediante le quali è possibile realizzare le prestazioni di cui al comma 3 e ne assicura la diffusione a tutti gli operatori del settore.

5. I Comuni adeguano il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) a quanto previsto degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 in merito ai requisiti cogenti, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trascorso tale termine i requisiti obbligatori trovano diretta applicazione.

(2) Vedi, anche, la *Delib.Ass.Legisl. 17 dicembre 2013, n. 149*.

Capo III

Strumenti di incentivazione e disciplina dei contributi regionali

Art. 7
Incentivi al committente.

1. La Regione definisce gli incentivi economici, anche a seguito di accordi con altri enti interessati, a favore dei committenti che affidano l'esecuzione di lavori ad imprese che svolgono la loro attività secondo principi di responsabilità sociale, così come specificati nel presente articolo.

2. Al fine di ottenere gli incentivi di cui al comma 1, l'esecuzione dei lavori deve essere affidata ad imprese che:

a) si impegnino a garantire, in riferimento a tutta la durata dei lavori, l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi, da parte degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i lavori stessi, finalizzati a verificare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, nonché il rispetto delle norme contrattuali di lavoro vigenti e degli indici minimi di congruità ivi previsti, secondo modalità definite dal Comitato regionale di coordinamento di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008*;

b) abbiano prodotto il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) corredato della dicitura "antimafia", ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) si impegnino ad attuare gli accordi, ove esistenti, di cui all'articolo 3, comma 4, riconosciuti dalla Regione;

d) si impegnino ad applicare gli standard formativi per l'apprendistato in edilizia individuati dalla Giunta regionale;

e) nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente pericolosi, si impegnino a sottoscrivere ed attuare gli accordi, ove esistenti, di cui all'articolo 3, comma 5, riconosciuti dalla Regione;

f) si impegnino ad adottare idonei sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, volti al riconoscimento dell'identità, dell'accesso e della permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori autorizzati, secondo modalità definite dalla Regione;

g) si impegnino a dare applicazione ai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona in cui è ubicato il cantiere e, in particolare, in ordine alle modalità di iscrizione alla cassa edile ove prevista dai suddetti accordi collettivi.

3. Qualora l'impresa esecutrice si avvalga nello svolgimento delle attività di cantiere, a qualunque titolo, di soggetti o imprese terze, gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che anche tali soggetti o imprese soddisfino le medesime condizioni previste per l'impresa incaricata dal committente.

4. La Giunta regionale, in conformità ai principi ed alle finalità della presente legge, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008* e la competente Commissione assembleare, può modificare, integrare o graduare le condizioni e i requisiti di cui ai commi 2 e 3.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale definisce le modalità di presentazione dell'istanza relativa agli incentivi economici di cui al comma 1, nonché le modalità di riconoscimento, erogazione, controllo e revoca di cui ai commi 6 e 7.

6. Le condizioni e i requisiti di cui al comma 2 sono dichiarati dall'impresa ai sensi delle disposizioni vigenti e trasmessi al committente che provvede a trasmettere la relativa documentazione all'amministrazione competente prima dell'inizio dei lavori. Copia delle dichiarazioni di cui al comma 2, è detenuta dall'impresa nel cantiere durante tutta la durata dei lavori, al fine di consentire la loro verifica da parte degli enti competenti e degli organismi paritetici di settore, i quali, in caso di difformità rispetto agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di

sicurezza e tutela della salute e del lavoro, provvedono a darne segnalazione agli organi competenti.

7. L'amministrazione competente procede alla revoca degli incentivi economici di cui al comma 1, qualora nei confronti del committente sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, in riferimento alle fattispecie previste dall'*articolo 157, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 81 del 2008*.

Art. 8

Incentivi alle imprese.

1. La Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla concessione di contributi alle imprese edili previsti dalle vigenti leggi regionali di settore, prevede che tra i requisiti o i criteri di valutazione vi siano anche quelli riguardanti l'impegno ad attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, così come specificati da un apposito atto approvato dalla Giunta regionale, in coerenza con i principi della responsabilità sociale delle imprese.

2. La Regione promuove la sottoscrizione di accordi:

a) con gli enti pubblici competenti al fine di favorire la più ampia e coordinata applicazione degli incentivi e dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti in materia di obblighi assicurativi e previdenziali, nonché di sicurezza dei lavoratori;

b) con gli istituti di credito, consorzi fidi e con le associazioni di rappresentanza delle imprese, finalizzati ad agevolare l'accesso al credito per le imprese che realizzino interventi volti a garantire livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.

Art. 9

Disposizioni relative alla tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri di edilizia residenziale pubblica e sociale.

1. La Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla concessione di contributi richiesti da committenti per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica o sociale previsti dalle vigenti leggi regionali di settore, prevede che tra i requisiti e i criteri di valutazione vi siano anche quelli riguardanti l'impegno ad attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.

2. Qualora il contributo di cui al comma 1 venga richiesto da enti pubblici, la concessione dello stesso è subordinata all'impegno dell'ente richiedente di prevedere l'obbligo, per l'impresa esecutrice, di attuare livelli ulteriori rispetto a

quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale, con apposito atto, specifica i livelli ulteriori di cui ai commi 1 e 2 sulla base delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 7.

Art. 10

Selezione degli operatori economici che realizzano lavori pubblici.

1. Qualora il contratto sia affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'*articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006*, la stazione appaltante può prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, che uno dei sub-criteri di valutazione dell'offerta sia costituito dall'impegno per l'impresa aggiudicataria di soddisfare, prima dell'inizio dei lavori, le condizioni preordinate al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori nel cantiere ove verranno svolti i lavori, rispetto ai livelli minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Art. 11

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40* (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della *L.R. 6 luglio 1977, n. 31* e dalla *L.R. 27 marzo 1972, n. 4*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Liguria

L.R. 15-2-2010 n. 5

Norme tecniche e procedurali per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri temporanei o mobili.
Pubblicata nel B.U. Liguria 17 febbraio 2010, n. 2, parte prima.

L.R. 15 febbraio 2010, n. 5 ⁽¹⁾.

Norme tecniche e procedurali per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri temporanei o mobili ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 17 febbraio 2010, n. 2, parte prima.

(2) Titolo così sostituito dall'*art. 1, L.R. 17 dicembre 2012, n. 43*. Il testo originario era così formulato: «Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili.».

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità ⁽³⁾.

1. Nell'ambito della prevenzione dei rischi d'infortunio sul lavoro a seguito di cadute dall'alto nei cantieri temporanei o mobili, per cui vigono gli obblighi di cui al *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81* (Attuazione dell'*articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123*, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, la presente legge disciplina aspetti tecnici e procedurali, anche in attuazione del disposto di cui all'*articolo 7, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30* (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni.

(3) Articolo così sostituito dall'*art. 2, L.R. 17 dicembre 2012, n. 43*. Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Finalità. 1. Al fine di prevenire i rischi d'infortuni sul lavoro a seguito di cadute dall'alto nei cantieri temporanei o mobili, di cui al *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81* (Attuazione dell'*articolo 1 della*

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge detta norme di prevenzione, anche in attuazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modifiche ed integrazioni.».

Art. 2

Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio ⁽⁴⁾.

1. Ai sensi della vigente normativa è predisposto un sistema di ancoraggio permanente e sicuro nei seguenti interventi comportanti rischio di caduta dall'alto:

a) nuova costruzione;

b) sostituzione edilizia;

c) opere edilizie comportanti il rifacimento totale dell'orditura principale della copertura;

d) manutenzione ordinaria o straordinaria comportanti il rifacimento totale dei manti di copertura.

2. Per l'esecuzione degli interventi comportanti rischio di caduta dall'alto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, è in ogni caso consentita l'adozione dei sistemi di protezione previsti dal *D.Lgs. 81/2008* e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle serre, come definite dall'*articolo 1 della legge regionale 1° giugno 1976, n. 17* (Disciplina urbanistica delle serre) e successive modificazioni

(4) Articolo così sostituito dall'*art. 3, L.R. 17 dicembre 2012, n. 43*. Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio. 1. Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia, nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall'alto, fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che operano sul tetto.

2. Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile devono essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma UNI EN 795.».

Art. 3

Documentazione ⁽⁵⁾.

1. Negli interventi che richiedono la predisposizione di un sistema di ancoraggio permanente, il progettista deve produrre la seguente documentazione a corredo degli atti richiesti per il conseguimento del titolo edilizio:

a) elaborato planimetrico contenente l'individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, degli accessi e dei percorsi;

b) relazione di calcolo di verifica della resistenza dei punti di ancoraggio rilasciata dal progettista stesso o da altro professionista abilitato.

2. A lavori eseguiti deve essere rilasciata da parte dell'installatore al committente la dichiarazione di conformità del produttore e la seguente documentazione:

a) dichiarazione di corretta installazione;

b) manuale d'uso dei sistemi installati con l'indicazione dei dispositivi di ritenzione che possono essere usati in abbinamento con il sistema installato;

c) programma di manutenzione del sistema anche in base a quanto previsto dal costruttore.

3. Negli interventi successivi all'installazione dei dispositivi, ove, ai sensi del *D.Lgs. 81/2008* e successive modificazioni ed integrazioni, sia prevista la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, lo stesso valuta nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC) l'utilizzo dei dispositivi. Nel caso in cui la nomina del coordinatore per la sicurezza non sia prevista, il datore di lavoro valuta nel piano operativo di sicurezza (POS) l'utilizzo dei dispositivi da parte dei lavoratori che operano in quota.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

(5) Articolo così sostituito dall'*art. 4, L.R. 17 dicembre 2012, n. 43*. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Attestazioni. 1. Il rispetto dei requisiti di sicurezza deve essere garantito da apposita attestazione del progettista, da prodursi a corredo della DIA presentata per dar corso ai lavori, in cui, oltre ad un elaborato planimetrico contenente l'individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, l'indicazione dell'accesso in copertura e le modalità di transito sulla stessa, sono fornite le certificazioni relative ai prodotti installati, le dichiarazioni di conformità e corretta installazione, copia dell'autorizzazione ad installare rilasciata dal produttore dei dispositivi, nonché attestazione che gli installatori sono in grado di eseguire lavori secondo quanto specificato all'interno delle linee guida ISPESL per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.

2. Il responsabile dei lavori attesta nel corso delle fasi di esecuzione degli interventi che i dispositivi di ancoraggio siano correttamente installati e regolarmente utilizzati.».

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 28-12-2017 n. 44

Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 3 gennaio 2018, n. 1, S.O. 5 gennaio 2018, n. 2.

L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 ⁽¹⁾.

Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 3 gennaio 2018, n. 1, S.O. 5 gennaio 2018, n. 2.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

La seguente legge

Art. 5 *Assetto del territorio e edilizia.*

1. Gli incentivi attraverso i quali la Regione attua le azioni in materia di politiche abitative sono cumulabili con eventuali garanzie, anche integrative, disposte da leggi regionali o statali, ottenute dai privati cittadini beneficiari finali nell'accesso al credito finalizzato alla realizzazione delle iniziative oggetto degli incentivi medesimi.

2. Al fine di salvaguardare il patrimonio storico-architettonico catalogato ai sensi dell'*articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30* (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della *legge regionale 7 giugno 1976, n. 17*), l'Amministrazione regionale sostiene le azioni dei Comuni volte all'acquisto e alla ristrutturazione funzionale di immobili da desinare a sezione museale e centro di formazione.

3. In deroga a quanto disposto dall'*articolo 4, comma 56-bis 2., della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2* (Legge finanziaria 2000), le domande presentate nell'anno 2017 e non finanziate per mancanza di risorse conservano validità fino al 31 dicembre 2018, al fine di consentire il finanziamento degli interventi già individuati dalla Giunta regionale ai sensi del medesimo *articolo 4, comma 56*, cui

è assicurata priorità rispetto a eventuali nuove domande presentate dagli Enti locali.

4. Alla *legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1* (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell'*articolo 51* è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le imprese di qualsiasi natura giuridica, non in possesso dei requisiti previsti dall'*articolo 27*, possono produrre al Comune entro il 30 giugno 2018 apposita istanza ai fini del convenzionamento previsto dall'*articolo 17* per il completamento dei lavori di costruzione o recupero, già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, di immobili da destinare alla vendita e alla locazione con patto di futura vendita purché i lavori siano realizzati da una impresa di costruzione avente i requisiti indicati dal medesimo *articolo 27*. Tali iniziative possono essere ammesse agli incentivi secondo la disciplina prevista dal regolamento attuativo riferito all'azione di cui all'*articolo 17*.";

b) al comma 1 dell'*articolo 53* dopo le parole "i limiti ISE/ISEE e di reddito" sono inserite le seguenti: ", nonché i punteggi relativi ai criteri di selezione per la formazione delle graduatorie, ".

5. Ai fini del rispetto di quanto disposto dall'*articolo 12, comma 1-sexies, lettera a), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6* (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), tra i "redditi assimilati" si intendono anche il reddito d'impresa e il reddito di partecipazione agli utili di società di persone qualora tali redditi siano realizzati, con apporto del proprio lavoro, dall'imprenditore individuale, dal collaboratore di impresa familiare o dal socio di società di persone.

6. Alla lettera d) del comma 3 dell'*articolo 39-bis della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19* (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "fisica o funzionale, " la parola "non" è soppressa;

b) dopo le parole "salvo diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi del comma 4".

7. In via di interpretazione autentica di quanto disposto dall'*articolo 5, comma 4, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31* (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), inerente gli interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale e misure per il rilancio e lo sviluppo del distretto della sedia, nella nozione di interventi di demolizione ed eventuale bonifica, con riferimento alla copertura dei fabbricati produttivi individuati al medesimo comma, si comprendono anche le opere di eventuale ripristino connesse e conseguenti.

8. Alla *legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24* (Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'*articolo 3* le parole "dall'*articolo 16, comma 1, lettere a-bis), m) e m-bis)*" sono sostituite dalle seguenti: "dall'*articolo 16, comma 1, lettere q) e s), e dall'*articolo 16-bis, comma 1, lettera a)*";*

b) al comma 2 dell'*articolo 3* la cifra "2" è sostituita dalla seguente: "3" e dopo le parole "piano sottostante" sono aggiunte le seguenti: "e gli interventi su coperture piane o a falda inclinata portanti già dotate di dispositivi di protezione collettiva fissi";

c) al comma 2 dell'*articolo 5* le parole "dall'articolo 16, comma 1, lettere a-bis), m) e m-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 16, comma 1, lettere q) e s), e dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera a)";

d) al comma 3 dell'*articolo 7* le parole "all'articolo 16, comma 1, lettere a-bis), m) e m-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 16, comma 1, lettere q) e s), e all'articolo 16-bis, comma 1, lettera a)".

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 16-10-2015 n. 24

Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto.
Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2015, n. 42, S.O. n. 39.

L.R. 16 ottobre 2015, n. 24 ⁽¹⁾.

Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto.

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2015, n. 42, S.O. n. 39.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Finalità.*

1. La presente legge, in attuazione del *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81* (Attuazione dell'*articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123*, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), definisce misure preventive e protettive da prevedere nella progettazione e da adottare nella realizzazione degli interventi edilizi di cui all'*articolo 3* al fine di garantire il transito, l'accesso e l'esecuzione dei lavori sulla copertura, incluse la manutenzione, la verifica, la riparazione e l'installazione di impianti in condizioni di sicurezza.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) *copertura*: la delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura

portante e da un manto di copertura; la copertura assume diverse denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale;

b) percorso di accesso alla copertura: il tragitto che un operatore deve compiere internamente o esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;

c) punto di accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il transito in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali e utensili da lavoro sulla copertura;

d) elaborato tecnico della copertura: il documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni e quanto altro è necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori riguardanti la copertura;

e) dispositivo di ancoraggio: l'elemento o la serie di elementi o componenti contenenti uno o più punti di ancoraggio secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti;

f) ancoraggio strutturale: l'elemento o gli elementi fissati in modo permanente a una struttura, ai sensi delle norme tecniche vigenti, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale;

g) linea di ancoraggio: la linea flessibile tra ancoraggi strutturali, ai sensi delle norme tecniche vigenti, a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale;

h) gancio di sicurezza da tetto: l'elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti;

i) dispositivo di protezione collettiva permanente: dispositivi e ausili di carattere collettivo in dotazione fissa all'opera, ad esempio: linee di ancoraggio, ancoraggi strutturali, ganci di sicurezza da tetto, parapetti permanenti, reti di protezione;

j) dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto: dispositivo atto ad assicurare una persona a un punto di ancoraggio sicuro in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza la caduta dall'alto;

k) rischio di caduta dall'alto: ogni situazione che espone il lavoratore al pericolo di cadere da un'altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile;

l) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione; nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

m) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'*articolo 91 del decreto legislativo 81/2008*;

n) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'*articolo 92 del decreto legislativo 81/2008*;

o) norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione.

Art. 3 *Ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli interventi edilizi, ove sussistano rischi di caduta dall'alto, svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici, di cui agli *articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19* (Codice regionale dell'edilizia), nonché a quelli disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettere q) e s), e dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale ⁽²⁾.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge le coperture che non espongono a un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 3 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante e gli interventi su coperture piane o a falda inclinata portanti già dotate di dispositivi di protezione collettiva fissi ⁽³⁾.
3. In relazione ai lavori da effettuare, le misure progettate e installate ai sensi della presente legge, devono essere adottate e utilizzate nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15, 111 e 115 del *decreto legislativo n. 81/2008*.

(2) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 8, lettera a), L.R. 28 dicembre 2017, n. 44*, a decorrere dal 5 gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1* della medesima legge).

(3) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 8, lettera b), L.R. 28 dicembre 2017, n. 44*, a decorrere dal 5 gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1* della medesima legge).

Art. 4 *Criteri generali.*

1. Nell'elaborazione dei progetti e nella realizzazione dei lavori di cui all'articolo 3 deve essere prevista l'applicazione di misure preventive e protettive di cui all'allegato A.
2. L'allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5 *Adempimenti.*

1. Ove sussistano rischi di caduta dall'alto, negli interventi disciplinati dagli *articoli 17, 18 e articolo 19 della legge regionale n. 19/2009*, il committente o altro soggetto legittimato:

a) all'atto di inoltro dell'istanza del titolo autorizzativo o della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire, trasmette all'amministrazione concedente la documentazione prevista dall'*articolo 6, comma 1, lettere a) e b)*;

b) a conclusione dei lavori acquisisce la documentazione prevista dall'*articolo 6, comma 1, lettere c), d), e), f) e g)*;

c) al momento del deposito in Comune della comunicazione di fine lavori allega la documentazione di cui all'*articolo 6, comma 1, lettere c), d) ed e)*, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti.

2. Ove sussistano rischi di caduta dall'alto, negli interventi disciplinati dall'*articolo 16, comma 1, lettere q) e s)*, e dall'*articolo 16-bis, comma 1, lettera a)*, della *legge regionale n. 19/2009*, il committente o altro soggetto legittimato acquisisce la documentazione, prevista dall'*articolo 6, comma 1, lettere b), d), e), f) e g)*, e invia alla competente amministrazione comunale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti ⁽⁴⁾.

3. L'elaborato tecnico della copertura unitamente al fascicolo dell'opera, ove previsto, è messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento da eseguirsi sulla medesima. A tale adempimento provvede il proprietario dell'immobile o eventuale altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione del medesimo. Esso è inoltre aggiornato in occasione di successive modifiche al sistema anticaduta e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile.

4. Il proprietario dell'immobile o eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione è tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalità del sistema di sicurezza anticaduta, mantenendo aggiornato il registro di controllo dei dispositivi installati presso l'immobile secondo quanto riportato nel manuale di uso e programma di manutenzione di cui all'elaborato tecnico della copertura.

(4) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 8, lettera c)*, *L.R. 28 dicembre 2017, n. 44*, a decorrere dal 5 gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1* della medesima legge).

Art. 6 *Elaborato tecnico della copertura.*

1. L'elaborato tecnico della copertura, in relazione alle diverse fattispecie previste dall'articolo 5, è costituito dai seguenti elementi:

a) relazione tecnica di progetto in cui sono indicate le caratteristiche della copertura, l'ubicazione dei percorsi, degli accessi e delle misure di prevenzione e protezione contro il rischio di caduta dall'alto, per il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura; la scelta dei dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall'alto deve tenere in considerazione, tra l'altro, le modalità operative di svolgimento dei lavori, nonché la tipologia dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare;

b) planimetria, in scala adeguata, della copertura con particolare evidenza del percorso, del punto di accesso e dei sistemi di prevenzione e protezione previsti;

c) documentazione attestante l'idoneità della struttura alle sollecitazioni provenienti dal dispositivo di ancoraggio;

d) certificazione del fabbricante di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, secondo le norme tecniche vigenti;

e) dichiarazione dell'installatore riguardante la corretta installazione di eventuali ancoraggi strutturali, dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere a), b) e c);

f) manuale d'uso e manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati;

g) programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.

2. L'elaborato tecnico della copertura per le parti relative al comma 1, lettere a) e b), è redatto in fase di progettazione. Il coordinatore per la progettazione, ove nominato, recepisce nel Fascicolo dell'opera previsto dall'*articolo 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81/2008*, i contenuti dell'elaborato tecnico.

3. L'elaborato tecnico della copertura per le parti relative alle lettere c), d), e), f), e g), del comma 1, è completato entro la fine dei lavori. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, recepisce nel Fascicolo dell'opera previsto dall'*articolo 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81/2008*, i contenuti dell'elaborato tecnico trasmessi dal direttore dei lavori o dal committente.

Art. 7 *Sanzioni.*

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale, la mancata presentazione della documentazione di cui all'*articolo 6, comma 1, lettere a) e b),* costituisce condizione ostativa al rilascio del titolo autorizzativo ovvero all'inizio dei lavori.

2. Per gli interventi edilizi di cui all'*articolo 5, comma 1,* la mancata presentazione degli elaborati di cui *all'articolo 6, comma 1, lettere c), d), e), f) e g),* costituisce altresì causa ostativa al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.

3. Per gli interventi di cui all'*articolo 16, comma 1, lettere q) e s), e all'articolo 16-bis, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 19/2009* si applica la sanzione di cui all'*articolo 51, comma 4-bis, della medesima legge regionale n. 19/2009,* come modificato dalla presente legge ⁽⁵⁾.

(5) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 8, lettera d), L.R. 28 dicembre 2017, n. 44,* a decorrere dal 5 gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1 della medesima legge*).

Art. 8 *Attività di formazione e informazione.*

1. La Regione, tramite i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per l'assistenza sanitaria, attingendo agli specifici fondi di cui all'*articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2008,* promuove iniziative volte a sostenere la formazione, l'informazione e la cultura della prevenzione e della tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con il coinvolgimento degli enti preposti e degli organismi paritetici.

Art. 9 *Modifiche all'articolo 51 della legge regionale n. 19/2009.*

1. Al comma 4-bis dell'articolo 51 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole "pari a 258 euro." sono inserite le seguenti: "La medesima sanzione si applica anche nei casi di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 (Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto)." e le parole "Tale sanzione" sono sostituite delle seguenti: "La sanzione".

Art. 10 *Disposizioni transitorie e finali.*

1. La presente legge non si applica agli interventi per i quali siano già state depositate presso le sedi competenti, alla data di entrata in vigore della legge stessa, le relative richieste, dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni ai sensi della normativa vigente.

Art. 11 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Allegato A

Art. 1 *Criteri generali di progettazione.*

1. Nei casi di cui all'articolo 3 della presente legge regionale sono progettate e realizzate misure preventive e protettive al fine di poter eseguire successivi interventi impiantistici o lavori di manutenzione sulla copertura in condizioni di sicurezza. Tali misure preventive e protettive sono finalizzate a mettere in sicurezza:

- a) il percorso di accesso alla copertura;
- b) il punto di accesso alla copertura;
- c) il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura.

2. La scelta delle soluzioni tecniche è effettuata in ragione della frequenza degli accessi previsti e delle modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione da realizzarsi sulla copertura.

3. L'obbligo di utilizzo di sistemi anticaduta deve essere chiaramente evidenziato nella zona di accesso alla copertura.

Art. 2 *Percorsi di accesso alla copertura.*

1. Percorsi e accessi devono essere di tipo permanente; nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell'elaborato tecnico della copertura di cui all'articolo 6 della presente legge regionale, devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili e le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione, tali comunque da garantire l'accesso e l'esecuzione degli interventi sulla copertura in condizioni di sicurezza.

2. I percorsi di accesso di tipo non permanente possono essere realizzati, a titolo di esempio, tramite:

- a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco;
- b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota;
- c) opere provvisionali.

3. Lungo l'intero sviluppo dei percorsi è necessario che:

a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;

b) sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali e utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell'operatore fatte salve situazioni esistenti;

c) i percorsi orizzontali e obliqui abbiano i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di caduta dall'alto;

d) i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retrattili, scale portatili.

Art. 3 *Punti di accesso alla copertura.*

1. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno o esterno, in grado di garantire il passaggio e il trasferimento in condizioni di sicurezza di un operatore e dei materiali e degli utensili.

2. In caso di accesso interno lo stesso deve possedere le seguenti caratteristiche:
- a) ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una larghezza minima di 0,60 metri ed un'altezza minima di 1,20 metri;
 - b) ove sia costituito da un'apertura orizzontale o inclinata, la stessa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno di 0,60 metri e comunque di superficie non inferiore a 0,50 metri quadrati;
 - c) i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti e il sistema di apertura dell'anta deve essere agevole e sicuro;
 - d) possono essere ammessi accessi su fabbricati esistenti con caratteristiche diverse, secondo la tipologia del fabbricato, purché idonei al transito dell'operatore, di materiali e utensili in condizioni di sicurezza.
-
-

Art. 4 *Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture.*

1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il transito e la sosta sulla copertura, a partire dal punto di accesso, devono essere previsti elementi fissi di protezione ed elementi che favoriscono l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, nonché la posa in opera di eventuali ulteriori dispositivi.
2. A partire dal punto di accesso, il transito sulla copertura deve garantire il passaggio e la sosta in sicurezza mediante l'adozione di misure di protezione quali, a titolo di esempio:
- a) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;
 - b) parapetti;
 - c) linee di ancoraggio;
 - d) dispositivi di ancoraggio;
 - e) reti di sicurezza;
 - f) impalcati;
 - g) ganci di sicurezza da tetto.
3. Nella scelta dei sopraccitati dispositivi di protezione deve essere considerata la frequenza e modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione previsti, privilegiando i sistemi collettivi rispetto a quelli individuali.
-
-

Umbria

L.R. 17-9-2013 n. 16

Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto.

Pubblicata nel B.U. Umbria 25 settembre 2013, n. 43.

L.R. 17 settembre 2013, n. 16 ⁽¹⁾.

Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto.

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 25 settembre 2013, n. 43.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La presente legge, nell'ambito delle materie di competenza regionale di cui all'*articolo 117 della Costituzione* e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi stabiliti dalla legislazione statale, in particolare dal *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)*, detta disposizioni al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall'alto.

2. La presente legge, in particolare, promuove e favorisce le azioni volte a prevenire le cadute dall'alto nello svolgimento di qualsiasi attività, tra le quali:

a) interventi diretti alla tutela della salute e sicurezza, della legalità e qualità del lavoro;

b) interventi volti alla sicurezza nell'ambito delle attività di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nell'ambito delle

attività di salvaguardia, tutela e valorizzazione dell'ambiente;

c) diffusione della cultura della prevenzione dei rischi di infortunio e della sicurezza delle attività che si svolgono in quota;

d) uso di sistemi e strumenti telematici e informatici, anche ai fini di controllo e monitoraggio.

Art. 2 *Ambito di applicazione.*

1. L'ambito di applicazione della presente legge riguarda ogni attività che espone le persone al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile ed in particolare quelle attività che si svolgono nell'ambito dell'edilizia, dell'industria, dell'agricoltura, nonché dell'allestimento di strutture provvisorie per lo svolgimento di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali o per altre forme di intrattenimento.

2. La presente legge non riguarda i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali, nonché le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività relative a spettacoli teatrali, cinematografici, musicali e quelle relative ad ogni altra forma di intrattenimento, fatti salvi i lavori inerenti le strutture provvisorie ad esse funzionali.

Art. 3 *Attività di formazione e informazione.*

1. La Regione, nel rispetto del *D.Lgs. 81/2008*, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle disposizioni vigenti, anche con la sottoscrizione di specifici accordi, promuove:

a) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori;

b) la realizzazione di attività formative rivolte ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l'adozione delle misure di sicurezza.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, individua gli *standard* formativi per la realizzazione delle attività formative di cui al comma 1.

3. La Regione, anche previ specifici accordi con i soggetti competenti in materia di salute e sicurezza, promuove iniziative volte ad estendere la cultura della prevenzione e la tutela della salute e sicurezza, in particolare con campagne di informazione e comunicazione.

Art. 4 *Attività di vigilanza, controllo e prevenzione dei rischi di caduta dall'alto.*

1. La Regione, nell'ambito dei compiti di programmazione e indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza attribuite al Comitato regionale di coordinamento di cui all'*articolo 7 del D.Lgs. 81/2008*, promuove il coordinamento delle attività di prevenzione e di vigilanza rispetto ai rischi di caduta dall'alto.
 2. La Regione per le finalità di cui alla presente legge, può, altresì, promuovere ulteriori forme di collaborazione per il potenziamento della prevenzione e del controllo del territorio con riferimento alle attività incluse nell'ambito di applicazione di cui all'*articolo 2*.
-
-

CAPO II

Disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi di cadute dall'alto nelle attività in quota su edifici

Art. 5 *Tipologie di interventi e misure di prevenzione e protezione.*

1. Per la finalità di cui all'*articolo 1*, comma 1, e fermo quanto previsto dal *D.Lgs. 81/2008*, i progetti relativi ad interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della *legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1* (Norme per l'attività edilizia), riguardanti le coperture o le facciate ventilate, continue o con ampie superfici finestrate di edifici nuovi o esistenti:

a) prevedono, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'*articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*), l'applicazione di misure di prevenzione e protezione, quali ad esempio sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota, il transito e l'accesso in condizioni di sicurezza;

b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura e delle facciate che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e quant'altro necessario ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall'alto, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'*articolo 7*, comma 1.

2. L'elaborato tecnico della copertura e delle facciate integra il fascicolo di cui all'*articolo 91, comma 1, lettera b)*, del *D.Lgs. 81/2008*, quando è prevista la redazione di tale fascicolo, altrimenti costituisce documento autonomo. L'elaborato tecnico deve essere aggiornato nel caso di interventi che determinano modifiche strutturali dell'edificio.

3. L'elaborato tecnico della copertura e delle facciate deve essere messo a disposizione di coloro che successivamente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 svolgono attività in quota sulle coperture o sulle facciate.

Art. 6 *Irricevibilità dell'istanza di permesso di costruire o della SCIA.*

1. L'assenza o l'incompletezza dell'elaborato tecnico delle coperture e delle facciate di cui all'articolo 5, determina l'irricevibilità dell'istanza di permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi, rispettivamente, dell'*articolo 17*, commi 1 e 3, e dell'*articolo 21*, commi 1 e 3, della L.R. n. 1/2004.

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 7 *Regolamenti di attuazione* ⁽²⁾.

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, detta prescrizioni tecniche in relazione alle misure di prevenzione e protezione di cui all'*articolo 5*, comma 1, lettera a), e specifica la documentazione di cui all'*articolo 5*, comma 1, lettera b), nonché le modalità di presentazione della stessa.

2. La Giunta regionale indica, altresì, con uno o più regolamenti, le modalità e le prescrizioni per lo svolgimento delle attività incluse nell'ambito di applicazione di cui all'*articolo 2*, al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall'alto nelle attività in quota.

(2) Vedi, al riguardo, il *Reg.reg. 5 dicembre 2014, n. 5*.

Art. 8 *Clausola valutativa*.

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità d'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel prevenire i rischi di infortunio a seguito di attività che si svolgono in quota.

2. La Giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che contenga informazioni e dati:

- a) sulle azioni adottate e previste dall'*articolo 1*, comma 2;
 - b) sulle attività di formazione e informazione e sulle iniziative rivolte a promuovere la cultura della prevenzione e la tutela della sicurezza;
 - c) sul monitoraggio dei comuni che adeguano le proprie disposizioni alle norme regolamentari con riferimento alle modalità adottate dagli stessi.
-

Art. 9 *Norme di prima applicazione, transitorie e finali*.

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'*articolo 7*, comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge.

2. I Comuni adeguano le proprie disposizioni a quanto previsto nelle norme regolamentari di cui all'*articolo 7*, commi 1 e 2, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione delle norme regolamentari stesse nel Bollettino ufficiale della Regione. Trascorso inutilmente tale termine trovano diretta applicazione i regolamenti regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Campania

L.R. 20-11-2017 n. 31

Disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi di cadute dall'alto nelle attività in quota su edifici. Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania).

Pubblicata nel B.U. Campania 20 novembre 2017, n. 84.

L.R. 20 novembre 2017, n. 31 ⁽¹⁾.

Disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi di cadute dall'alto nelle attività in quota su edifici. Modifiche alla *legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3* (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania).

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 20 novembre 2017, n. 84.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge

Art. 1 *Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3.*

1. Dopo l'*articolo 53 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3* è aggiunto il seguente:

"Art. 53-bis (Tipologie di interventi e misure di prevenzione e protezione)

1. Al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall'alto i progetti relativi ad interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito denominata SCIA, riguardanti le coperture piane e inclinate di edifici nuovi o esistenti:

a) devono contenere l'applicazione di misure di prevenzione e protezione, quali ad esempio sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota, il transito e l'accesso in condizioni di sicurezza;

b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e quant'altro necessario ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall'alto.

2. L'elaborato tecnico della copertura integra il fascicolo di cui all'*articolo 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81* (Attuazione dell'*articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123*, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) se è prevista la redazione di tale fascicolo, altrimenti costituisce documento autonomo da allegare alla richiesta del titolo abilitativo. L'elaborato tecnico deve essere aggiornato nel caso di interventi che determinano modifiche strutturali dell'edificio o della semplice manutenzione della copertura.

3. L'elaborato tecnico della copertura è custodito dal proprietario o amministratore del condominio ed è messo a disposizione di coloro che successivamente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 svolgono attività in quota sulle coperture o sulle facciate.

4. Le richieste di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a SCIA che prevedono un rischio di lavoro in quota di altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile, sono corredate anche dai documenti attestanti che i soggetti addetti ad operare in quota hanno ricevuto una formazione e un addestramento adeguati alla tipologia di attività.

5. La Giunta regionale, con proprio regolamento, individua le prescrizioni tecniche in relazione alle misure di prevenzione e protezione di cui al comma 1, lettera a) e specifica la documentazione di cui al comma 1, lettera b) nonché le modalità di presentazione della stessa.

6. La Giunta regionale disciplina, altresì, con uno o più regolamenti, le modalità e le prescrizioni per lo svolgimento delle attività incluse nell'ambito di applicazione, al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall'alto nelle attività in quota."

Art. 2 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania

Marche

L.R. 31-7-2018 n. 30

Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 "Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza".

Pubblicata nel B.U. Marche 2 agosto 2018, n. 67.

L.R. 31 luglio 2018, n. 30 ⁽¹⁾.

Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 "Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza".

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 2 agosto 2018, n. 67.

IL CONSIGLIO _ ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale

Art. 1 *Sostituzione dell'articolo 1 della L.R. n. 7/2014.*

1. L'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza), è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi stabiliti dalla legislazione statale e in particolare dal *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81* (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), questa legge, nell'ambito delle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione, detta disposizioni sulle misure di prevenzione e protezione da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi, pubblici e privati, riferiti a nuove costruzioni o a edifici esistenti, al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall'alto e garantire, nei successivi interventi

impiantistici o di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza."

Art. 2 *Modifiche all'articolo 2 della L.R. n. 7/2014.*

1. La lettera b) del comma 1 dell'*articolo 2 della L.R. n. 7/2014* è sostituita dalla seguente:

"b) manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento, anche parziale del manto di copertura per la cui esecuzione sia necessario l'accesso in copertura, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 6;"

2. La lettera e) del comma 1 dell'*articolo 2 della L.R. n. 7/2014* è abrogata.

3. Dopo il comma 1 dell'*articolo 2 della L.R. n. 7/2014* sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Sono esclusi:

a) gli interventi che interessano le coperture, sia pubbliche che private, con tetto a falda inclinata o piana, che presentano un'altezza alla linea di gronda inferiore o uguale a 3 metri rispetto al suolo naturale o artificiale sottostante o che comunque possono essere svolti senza l'accesso in copertura;

b) le opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell'*articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001* che non prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo l'esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1;

c) interventi su coperture piane o a falda inclinata già dotate di dispositivi di protezione collettiva con idonee caratteristiche nel rispetto della normativa vigente a difesa dei bordi nonché delle eventuali aree non calpestabili;

d) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a novanta giorni.

1-ter. Le opere e i manufatti costituenti componenti essenziali del sistema di protezione contro le cadute dall'alto realizzati nella misura strettamente necessaria a garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza non sono considerati nelle verifiche di conformità urbanistico-edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile o l'altezza massima delle costruzioni."

Art. 3 *Modifica all'articolo 4 della L.R. n. 7/2014.*

1. Dopo il comma 3 dell'*articolo 4 della L.R. n. 7/2014* è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'elaborato tecnico della copertura non è soggetto alle procedure previste dal *D.P.R. n. 380/2001* per le costruzioni in zona sismica."

Art. 4 *Improcedibilità e inefficacia del titolo abilitativo.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 5 della L.R. n. 7/2014* dopo la parola: "determina" sono inserite le parole: "l'inefficacia della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) presentata ovvero".

Art. 5 *Inserimento degli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater nella L.R. n. 7/2014.*

1. Dopo l'*articolo 5 della L.R. n. 7/2014* sono inseriti i seguenti:

"Art. 5-bis (Formazione e informazione)

1. La Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle disposizioni vigenti e nel rispetto del *D.Lgs. n. 81/2008*, promuove, anche con la sottoscrizione di specifici accordi con altri soggetti competenti in materia, la realizzazione di attività formative da parte dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) rivolte ai lavoratori, nonché ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l'adozione delle misure di sicurezza.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua gli standard formativi per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 nonché le modalità per la raccolta e la comunicazione alla Giunta stessa dei dati relativi agli infortuni per caduta dall'alto nel settore delle costruzioni e delle attività che comportano accesso alle coperture rilevati dai competenti servizi dell'ASUR.

3. La Regione, anche previ specifici accordi con i soggetti competenti in materia, promuove iniziative volte ad accrescere la cultura della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare mediante campagne di informazione e comunicazione realizzate dall'ASUR.

Art. 5-ter (Sanzioni)

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale vigente, in caso di mancata redazione dell'elaborato tecnico della copertura nell'attività edilizia libera si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 1.200,00.

2. Le sanzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la sanzione di cui al comma 1, sono irrogate, con le modalità di cui alla *legge regionale 10 agosto 1998, n. 33* (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), dall'ASUR, che introita i relativi proventi e li utilizza anche per finanziare l'attività formativa e informativa di cui all'articolo 5-bis.

Art. 5-quater (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa con cadenza annuale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:

a) la distribuzione per provincia del numero dei controlli sui cantieri effettuati dall'ASUR, del loro esito e delle sanzioni erogate;

b) l'andamento delle denunce di infortunio per caduta dall'alto nel settore delle costruzioni e delle attività che comportano accesso alle coperture, distinto per provincia e per modalità di accadimento;

c) le attività formative realizzate dall'ASUR, distinte per provincia e per tipologia di soggetti coinvolti con particolare riferimento ai lavoratori ed ai progettisti;

d) le attività formative realizzate dagli ordini professionali, comunicate alla Regione sulla base degli accordi indicati all'articolo 5-bis;

e) le campagne informative realizzate;

f) il numero delle notifiche preliminari dei cantieri effettuate ai sensi dell'*articolo*

99 del decreto legislativo n. 81/2008;

g) i punti di forza e le criticità riscontrate nell'attuazione della legge."

Art. 6 *Modifica all'articolo 6 della L.R. n. 7/2014.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 6 della L.R. n. 7/2014* dopo le parole "commissione assembleare, " sono inserite le parole: "detta le disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge e in particolare".

Art. 7 *Invarianza finanziaria.*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 8 *Norma transitoria.*

1. Il regolamento di cui all'*articolo 6 della L.R. n. 7/2014*, come modificato dall'articolo 6, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 9 *Dichiarazione d'urgenza.*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.
